


CONSEGNA	VERIFICA / VALIDAZIONE / APPROVAZIONE
DATA E PROT.	DATA E PROT.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



Dipartimento Tecnico Servizio Attività Tecniche - Servizio Appalti

TITOLO PROGETTO

APb.08 - REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE DI CASTELNOVO DI SOTTO

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTI	TIMBRI E FIRME	COLLABORATORI	PROPRIETA'
RTP - SINERGO spa, Arch. Marco Rizzoli, Dott. geol. Piero Cavarocchi			AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
COORDINAMENTO PROGETTAZIONE PROGETTO ARCHITETTONICO	arch. Alberto Muffato arch. Alberto Muffato arch. Marco Rizzoli	arch. Francesca Cremasco ing. Marco Brugnerotto ing. Paolo Macri	DIRETTORE GENERALE Dott. Fausto Nicolini
PROGETTO STRUTTURALE E CSP PROGETTO IMPIANTI E PREVENZIONE INCENDI GEOLOGO	ing. Stefano Muffato ing. Filippo Bittante dott. Piero Cavarocchi	p.i. Daniele Marchesini ing. Marco Vincenzi geom. Marco Dianin	



Sinergo Spa
via Ca' Bembo, 152
30030 - Maerne di Martellago (VE)
telefono: +39/041 3642511
fax: +39/041 640481
web: www.sinergospa.com
e-mail: info@sinergospa.com

COMMESSA: **17075**

DIPARTIMENTO TECNICO DIRETTORE Ing. Claudia Reggiani	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Geom. Isabella Cavalli	DIREZIONE LAVORI -	N. PROGRES. <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px;"></div>								
ELABORATO: Capitolato speciale d'appalto - Norme Amministrative		CODICE PROG. CAP	ELAB. N. 01								
		SCALA -									
DATA 16.02.2018	PRATICA N. 01	REFERENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Martina Bellelli	AGGIORNAMENTI								
FILE 17075-03_A-DGCAP.01_CSA_Norme amm.doc	ARCHIVIO AUSL N. -1.011	COLLABORATORE/ESTENSORE FC	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>1</td> <td>28.05.2018</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>10.05.2019</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </table>	1	28.05.2018	3		2	10.05.2019	4	
1	28.05.2018	3									
2	10.05.2019	4									

INDICE

PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	4
CAPO 1: NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART 1. Oggetto dell'appalto	4
ART 2. Ammontare dell'appalto	4
ART 3. Lavorazioni non oggetto dell'appalto	5
ART 4. Modalità di stipulazione del contratto	5
ART 5. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	6
ART 6. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	6
CAPO 2: DISCIPLINA CONTRATTUALE	7
ART 7. Stipulazione del contratto e obbligo di riservatezza	7
ART 8. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	7
ART 9. Documenti che fanno parte del contratto	7
ART 10. Osservanza di Leggi e Regolamenti	8
ART 11. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	9
ART 12. Fallimento dell'Appaltatore.....	10
ART 13. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	10
ART 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione e norme particolari in materia di Criteri Ambientali Minimi.....	11
ART 15. Particolari norme per l'esecuzione e la certificazione ai fini antincendio	11
ART 16. Convenzioni europee in materia di valuta e termini – Lingua ufficiale	13
ART 17. Particolari norme per gli elementi strutturali secondari e non strutturali	13
CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE	15
ART 18. Consegna e inizio dei lavori	15
ART 19. Termini per l'ultimazione dei lavori.....	16
ART 20. Proroghe	16
ART 21. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori	16
ART 22. Sospensioni ordinate dal RUP	17
ART 23. Sospensione illegittima	18
ART 24. Penali in caso di ritardo.....	18
ART 25. Programma di esecuzione dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma	19
ART 26. Inderogabilità dei termini di esecuzione	20
ART 27. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	20
CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA	22
ART 28. Anticipazione.....	22
ART 29. Pagamenti in acconto	22
ART 30. Pagamenti a saldo	23
ART 31. Tracciabilità dei flussi finanziari	24
ART 32. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	24
ART 33. Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....	25
ART 34. Revisione prezzi.....	25
ART 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	25
CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	26
ART 36. Lavori a misura	26
ART 37. Lavori a corpo	26
ART 38. Lavori in economia	27
ART 39. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	27
CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE	28
ART 40. Cauzione provvisoria	28
ART 41. Garanzia per l'esecuzione del contratto.....	28
ART 42. Riduzione delle garanzie.....	29
ART 43. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore.....	30
CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	32
ART 44. Variazione dei lavori e contestazioni tra SA e Appaltatore	32
ART 45. Varianti per errori od omissioni progettuali	32
ART 46. Ulteriori disposizioni in tema di variazioni al progetto	33

ART 47. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	33
CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	35
ART 48. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	35
ART 49. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere.....	36
ART 50. Piano di sicurezza.....	36
ART 51. Modifiche e integrazioni ai piani di sicurezza.....	36
ART 52. Piano operativo di sicurezza.....	37
ART 53. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	37
ART 54. Accesso ai luoghi d'intervento	38
CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	39
ART 55. Subappalto.....	39
ART 56. Responsabilità in materia di subappalti	41
ART 57. Pagamento dei subappaltatori	42
CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	43
ART 58. Riserve e istanze dell'Appaltatore.....	43
ART 59. Accordo bonario.....	44
ART 60. Definizione delle controversie	44
ART 61. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	45
ART 62. Personale dell'Appaltatore	45
ART 63. Difetti di costruzione e verifiche nel corso di esecuzione dei lavori.	46
ART 64. Danni alle opere.....	46
ART 65. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	46
CAPO 11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	48
ART 66. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	48
ART 67. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	48
ART 68. Presa in consegna dei lavori ultimati	48
ART 69. Garanzia	49
CAPO 12 NORME FINALI	50
ART 70. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	50
ART 71. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore	56
ART 72. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....	57
ART 73. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.....	57
ART 74. Difesa ambientale	58
ART 75. Custodia del cantiere	58
ART 76. Cartello di cantiere	58
ART 77. Penali per inadempienze	58
ART 78. Spese contrattuali, imposte, tasse	59
ART 79. Trattamento dei dati personali	59
PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE	61
CAPO 13 PRESCRIZIONI GENERALI.....	61
ART 80. Impianto del cantiere.....	61
ART 81. Elaborati costruttivi.....	61
ART 82. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali.....	61
ART 83. Accettazione, qualità ed installazione degli impianti.....	62
ART 84. Materiali ed attrezzature acquistati o installati direttamente dalla SA.....	63
ART 85. Elaborati "come costruito" e certificazioni	63
ART 86. Rinvio	65
ART 87. Elenco Elaborati.....	66
TABELLA A CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI..	67
TABELLA B GRUPPO DI LAVORAZIONI OMOGENEE.....	68

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE - 2014/24/CE – 2014/25/CE e s.m.i. così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dal Decreto Legge n. 32 del 18/04/2019);
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), per le parti in vigore;
- Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice dei contratti);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145), per le parti in vigore;
- Decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 - Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
- Regolamento sulle funzioni del Direttore dei Lavori: decreto ministeriale del MIT n. 49 del 7 marzo 2018;
- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: D.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;
- Circolare Mibact n. 1 del 20.01.2016: Disciplina di cui all'art. 28 comma 4 del D.lgs 22 gennaio 2004 e agli art. 95 e 96 del D.lgs 163/2006 per la verifica preventiva di interesse archeologico;
- Regolamento lavori beni culturali: Decreto Ministeriale n. 154 del 22.08.2017 "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati";
- Criteri minimi ambientali CAM: Decreto Ministeriale 11.10.2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" e s.m.i.;
- RUP (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti);
- DL (Direzione Lavori di cui all'articolo 101 del Codice dei contratti);
- DEC (Direttore dell'esecuzione di cui all'art. 101 del Codice dei Contratti);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
- DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008 ;- D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico in materia di semplificazione della documentazione amministrativa).

PARTE PRIMA**DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI****CAPO 1: NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO****ART 1. Oggetto dell'appalto**

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'**intervento di ristrutturazione del poliambulatorio di Castelnuovo di Sotto (RE)** di proprietà dell'Azienda USL di Reggio Emilia, finalizzato alla **Realizzazione della Casa della Salute di Castelnuovo di Sotto (RE)**, secondo quanto meglio descritto nel progetto esecutivo i cui elaborati sono indicati negli elenchi di cui all'art. **87** (ART 87) del presente Capitolato.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile. Altresì lo stesso si impegna a eseguire le prestazioni nel rispetto delle normative e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'appalto.
4. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire a ditte terze lavorazioni specialistiche non previste nel progetto posto a base di gara o fornitura con posa di componenti, attrezzature biomedicali o arredi nei medesimi luoghi del cantiere senza che l'affidatario possa opporsi; in questi casi l'Amministrazione attraverso il CSE nominato si farà carico del coordinamento della sicurezza affinché le lavorazioni complessive si svolgano nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento.
5. Le opere dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto degli elaborati progettuali, delle prescrizioni di cui alle approvazioni da parte dell'Amministrazione competente e delle indicazioni della D.L.. Inoltre, l'importo complessivo offerto dall'impresa verrà corrisposto per l'esecuzione di tutte le opere necessarie per dare l'opera oggetto dell'appalto completa in ogni sua parte, finita e funzionante, intendendosi perciò compreso nell'appalto ogni prestazione, fornitura, lavorazione occorrente allo scopo suddetto anche se non espressamente menzionato nel presente capitolato.
6. Nella Studio di Fattibilità Ambientale R03 cap.3.3 e nel PSC vengono riportate le necessarie cautele, che l'appaltatore dovrà rispettare, in relazione all'attività di cantiere che si trova sviluppata all'interno del centro storico del Comune di Castelnuovo di Sotto. Per talune lavorazioni occorre confrontarsi con gli uffici Comunali al fine di concordare ad esempio il posizionamento delle recinzioni e la circolazione di mezzi pesanti che interferisce con la viabilità del centro storico. Si precisa inoltre che nella parte retrostante l'edificio in ristrutturazione è presente una Struttura Comunale "Casa Protetta", dove l'utenza usufruisce di un parco posto in confine con il cantiere.
7. Anche ai fini dell'articolo 3 comma 5 della legge n. 136 del 2010 è stato acquisito il codice :
a) Codice Unico di Progetto (CUP): G81B16000570003

ART 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

<i>Importi in euro</i>	<i>Colonna 1)</i>	<i>Colonna 2)</i>	<i>Colonna 3)</i>	<i>Colonna 1+2+3)</i>

		A corpo	A misura	In economia	TOTALE
a)	Im Importo esecuzione lavori	€ 1.198.945,52	€ 26.719,59		€ 1.225.665,11
b)	Oneri di sicurezza	€ 80.340,33			€ 80.340,33
a)+b)	I Importo dell'appalto di esecuzione				€ 1.306.005,44
(a+b)	II IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO				€ 1.306.005,44

- L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale come calcolato sul minor prezzo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, lettera b e non soggetto al ribasso d'asta (ai sensi dell'art. 95 comma 4 del DLgs 50/2016 e smi in combinato disposto con il parere ANAC n. 84346 del 23/06/2017).
- L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e dell'articolo 23, comma 16 del Codice dei Contratti.
- Ai fini della determinazione degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del DPR 207/2010 e smi, rileva l'importo in corrispondenza del rigo "Importo totale appalto" e dell'ultima colonna "Totale", vale a dire **€ 1.306.005,44** (di cui **€ 80.340,33** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

ART 3. Lavorazioni non oggetto dell'appalto

- Sono escluse dall'oggetto dell'appalto le seguenti opere e forniture:
 - fornitura e posa pareti divisorie accoglienza MMG e accoglienza pediatria;
 - fornitura e posa parete/sportelli CUP;
 - rivestimento completo della scala esterna di emergenza in ferro compresa porta di evacuazione con maniglione;

ART 4. Modalità di stipulazione del contratto

- Il contratto è stipulato **in parte "a corpo"** (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) e **in parte "a misura"** (ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. eeee), nonché dell'articolo 59 comma 5-bis del Codice dei contratti e smi, ed il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva eseguita e dedotta dal contratto.
- Per la parte "a corpo", il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 2 (ART 2), colonna 1, come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
- Per la parte "a misura", il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 2 (ART 2), colonna 2, viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti dal contratto. L'importo contrattuale potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 44 (ART 44) e all'art. 45 (ART 45) del presente Capitolato e all'articolo 106 del Codice dei Contratti.
- Per la parte "a corpo" i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
- I prezzi unitari di cui al comma 4, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora

ammissibili ai sensi dell'art. 44 (ART 44) e all'art. 45 (ART 45) del presente Capitolato e dell'articolo 106 del Codice dei contratti e smi, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.

6. Per la parte "a misura" i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come "elenco dei prezzi unitari"; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.
7. I prezzi unitari offerti di cui al comma 6 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 44 (ART 44) e all'art. 45 (ART 45) del presente Capitolato e dell'articolo 106 del Codice dei contratti, e smi.
8. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'Art. 2 (ART 2), comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all' all'Art. 2 (ART 2), comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi ed i loro prezzi unitari indicati negli elaborati progettuali.

ART 5. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi degli articoli 61 e segg. del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento, e dell'articoli 3 comma 1 lettera oo-bis del Codice dei Contratti e smi, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI".
2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella TABELLA A CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI, allegata al Capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all'articoli 89, comma 11, del Codice dei contratti, di importo superiore a € 150.000 e al 10% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, sono realizzati dall'Appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria, **con esclusione della facoltà di ricorrere all'avvalimento**; in caso contrario, il concorrente è obbligato a costituire un'associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. Tali lavorazioni possono essere subappaltate nella misura massima del 30% di ogni categoria. I predetti lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, con i relativi importi, sono individuati nella TABELLA A CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI allegata al presente Capitolato speciale con il numero 3. L'importo massimo di subappalto relativo ai predetti lavori (30%) può essere sommato all'importo massimo subappaltabile del contratto d'appalto.
4. I lavori appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, rientranti in categorie generali o specializzate a qualificazione obbligatoria, di importo superiore al 10% dell'importo a base di gara e inferiore ad € 150.000, possono essere eseguiti dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria ai sensi dell'art. 90 DPR 207/2010 e smi. Qualora l'appaltatore non sia in possesso di suddetti requisiti, tali lavori, ai soli fini della qualificazione dei concorrenti, sono ricompresi nell'importo della categoria prevalente di cui al comma 1, e devono essere **obbligatoriamente** subappaltati ad impresa qualificata ai sensi dell'art. 90 DPR 207/2010. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella TABELLA A CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI allegata al presente Capitolato speciale con il numero 2.
5. I lavori per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi l'abilitazione di cui al D.M 37 del 2008, con i relativi importi, sono individuati nella TABELLA A CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI allegata al presente Capitolato speciale con il numero 2 e 3.

ART 6. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43 comma 6 e 8 del Regolamento generale e all'art. 14 comma 1 lett. b) e comma 2 del Decreto ministeriale n.49/2018, sono indicati nella Tabella «B», allegata al presente Capitolato speciale, del quale forma parte integrante e sostanziale.

CAPO 2: DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART 7. Stipulazione del contratto e obbligo di riservatezza

1. La stipulazione del contratto dovrà avere luogo entro il termine, comunque non superiore a sessanta giorni dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, indicato dalla Stazione appaltante così come previsto dall'articolo 32 comma 8 del Codice dei contratti. Qualora la stipulazione del contratto non possa avvenire nel termine indicato a causa del ritardo nella trasmissione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione richiesta dalla Stazione appaltante e propedeutica alla stipulazione medesima, l'aggiudicatario non potrà avvalersi della facoltà di svincolo della propria offerta prevista all'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti, né potrà addurre tale circostanza a giustificazione di ritardi nell'inizio dei lavori, qualora si proceda alla consegna dei lavori in via d'urgenza, sotto le riserve di legge, ai sensi del citato articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti .
2. La mancata stipulazione del contratto imputabile all'aggiudicatario determinerà l'incameramento da parte della Stazione appaltante della cauzione provvisoria da questi versata, oltre l'obbligo sempre a carico dell'Appaltatore, di risarcire la Stazione appaltante della differenza tra il prezzo offerto dall'Appaltatore in sede di gara e quello offerto dal successivo aggiudicatario, nonché ogni eventuale ulteriore danno. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dall'A.N.AC. nei riguardi dell'aggiudicatario originario, a seguito della segnalazione di inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti in esito al provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione, da parte della stazione appaltante.
3. Il Contratto, come pure tutti gli altri documenti contrattuali, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto, né autorizzare terzi a farlo. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione. L'Impresa potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa medesima a gare e appalti.
5. La stipulazione dei contratti deve avvenire con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata.

ART 8. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di non corrispondenza tra gli elaborati grafici, per la parte edile, prevarranno quelli architettonici su quelli impiantistici.
2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è obbligato, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti.

ART 9. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per gli articoli ancora vigenti);
 - b) il presente Capitolato speciale d'appalto, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) i capitolati speciali – specifiche tecniche di cui all'art. 87 (ART 87);
 - d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica come elencati all'art. Elenco Elaborati ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - e) l'elenco dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore;
 - f) il computo metrico estimativo;
 - g) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'offerta in gara e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - h) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - i) il cronoprogramma esecutivo;
 - j) cauzione definitiva e polizze assicurative.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - b) il Regolamento generale approvato con D.P.R. 207/10, relativamente alle parti in vigore al momento della pubblicazione del bando;
 - c) il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la definizione dei requisiti di qualificazione dell'appaltatore e dei subappaltatori, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
 - b) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti dalla «lista delle lavorazioni», predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

ART 10. Osservanza di Leggi e Regolamenti

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti, norme e le altre disposizioni vigenti in materia, anche di natura tecnica, e in particolare quelle richiamate in seguito, norme alle quali, per quanto non espressamente riportato nel presente Capitolato Speciale, si farà riferimento per tutta la durata del Contratto. Tale obbligo vige in capo anche ai subappaltatori, cottimisti e subcontraenti.
2. Riferimenti normativi:
 - a) D.M. n. 145/2000 e smi – Capitolato generale d'Appalto, per gli articoli in vigore;
 - b) D.M del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 – Regolamento di approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;
 - c) D.P.R. 207/2010 e smi – regolamento per le parti applicabili;
 - d) D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. – Testo unico sulla sicurezza
 - e) DM 11.10.2017 "Adozione dei **Criteri ambientali minimi (CAM)** per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione di edifici pubblici";
 - f) Leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione infortuni sul lavoro;
 - g) Contratti collettivi di lavoro. L'Appaltatore si obbliga ad effettuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti l'oggetto dell'Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta in sede di gara, alle categorie nella località in cui si svolgono i lavori nonché le condizioni risultanti dalle

successive modifiche ad integrazione ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e anche nel caso che lo stesso Appaltatore non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse;

- h) le "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e s.m.i;
 - i) la Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del C.S.LL.PP. "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008";
 - j) la legge Regione Emilia Romagna 30 ottobre 2008 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico";
 - k) leggi, decreti, regolamenti e circolari vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto di appalto;
 - l) il Decreto Ministero Sviluppo Economico 22/01/2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art.11 – *quaterdecies*, comma 13, lettera "a" della L. n.248 del 2 dicembre 2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
 - m) L. 186/68, le norme emanate dal C.N.R., le linee guida regionali, le norme UNI, le norme CEI, (in particolare 64-8,64-4,64-2,81-1,17-13,17-43,17-52), le tabelle CEI UNEL, le norme di prevenzione incendi, tra cui: D.Lgs 139/2006, DPR 151/2011 il DM 3/8/2015, D.M. 18 settembre 2002 come modificato dal 15 marzo 2015 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private", nonché tutta la normativa tecnica vigente.
3. Si richiama, inoltre, la normativa antimafia di cui al D.lgs. 159/2011 e s.m.i. ed i seguenti protocolli d'intesa:
- ✓ "Protocollo di intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici" approvato dall'Azienda USL di Reggio Emilia con Delibera DG n. 131 del 2007, allegato alla documentazione di gara;
 - ✓ "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici", approvato dalla Azienda USL di Reggio Emilia con delibera DG n. 80 del 2011 e stipulato in data 15.04.2011, allegato alla documentazione di gara.
4. Si richiamano parimenti i contenuti del codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, approvato con delibera DG n. 200/2018, visionabile al link <http://www.ausl.re.it/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici-e-norme-disciplinari>.
5. La sottoscrizione del Contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti sopra richiamate, e comunque anche di quelle, anche se non espressamente richiamate nello Schema di Contratto e nel CSA, relativamente ad ogni aspetto inerente il presente Contratto.

ART 11. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. La Stazione appaltante si riserva il diritto di controllare, con il proprio personale dipendente o con propri consulenti incaricati, l'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
4. Tutte le contestazioni di inadempienza fatte al responsabile tecnico dell'Appaltatore in loco avranno lo stesso valore come fossero fatte direttamente all'Appaltatore.
5. I locali, gli impianti e le attrezzature dovranno in ogni momento essere accessibili ai funzionari della Stazione appaltante per tutti i controlli ed interventi che la stessa riterrà di effettuare, sia a mezzo del personale dipendente, che da parte di incaricati di sua fiducia.

ART 12. Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

ART 13. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'ufficio della Direzione lavori (D.L.) ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M. 145/2000 e smi; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del D.M. 145/2000 e smi le generalità delle persone autorizzate a riscuotere il pagamento del corrispettivo.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il direttore di cantiere dovrà:
 - osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato e le indicazioni ricevute dalla D.L.;
 - allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche tali da compromettere la propria sicurezza e/o quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di negligenza e/o disonestà;
 - vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
5. La D.L. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di conferimento di mandato.
7. Il direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere diplomato/laureato e abilitato all'esercizio della professione di ingegnere e/o architetto oppure perito industriale o geometra, dovrà essere persona di provata esperienza, da dimostrare mediante presentazione di curriculum dal quale dovrà risultare l'avvenuto svolgimento di almeno due esperienze per lavori analoghi a quello oggetto dell'affidamento.
8. Con la stipula del contratto, l'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto alla D.L. ogni variazione avvenuta nell'ambito della sua legale rappresentanza nonché nell'ambito della rappresentanza relativa alla conduzione dei lavori.
9. La Direzione Lavori ha diritto all'accesso in qualsiasi momento agli Uffici e Magazzini dell'Appaltatore ubicati in cantiere, per effettuare i controlli ritenuti necessari.

La Direzione Lavori ha, inoltre, facoltà di controllare nei modi che riterrà più convenienti:

 - a) i materiali, i mezzi d'opera e la mano d'opera impiegati nei lavori, con facoltà di estendere il controllo alla identità di persone ed alle qualifiche delle stesse risultanti dai documenti consegnati dall'Appaltatore;
 - b) la corrispondenza delle qualifiche del personale dell'Appaltatore impiegato nelle prestazioni a quelle risultanti nel libro matricola;
 - c) il rispetto delle norme di sicurezza.

Eventuali infrazioni commesse da un dipendente dell'Appaltatore comportano, in un primo tempo, l'ammonizione ed in seguito l'espulsione dello stesso dal cantiere.

ART 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione e norme particolari in materia di Criteri Ambientali Minimi

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto definitivo ed esecutivo e nella descrizione delle singole voci.
2. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento U.E. n. 305 del 9 marzo 2011.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
4. L'accettazione di materiali, apparecchiature e impianti da parte del direttore dei lavori avverrà solo a seguito della consegna e verifica di tutta la documentazione obbligatoria o necessaria per valutarne la rispondenza alle prescrizioni di capitolato e alla normativa vigente, compreso quanto richiesto dal Piano d'Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. In assenza di tali documentazioni i materiali e le apparecchiature ed opere non potranno essere accettati e pertanto messi in opera.
5. L'Appaltatore è, inoltre, tenuto ad effettuare, a proprie spese ed oneri, le verifiche su materiali, componenti ed elementi finiti, per i quali, i Capitolati speciali parte tecnica prevedano prestazioni e caratteristiche misurabili attraverso prove e controlli, secondo le indicazioni delle specifiche normative di settore (UNI, direttive, verifiche secondo prassi consolidate). I risultati ottenuti dalle prove dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori e all'organo di collaudo per la loro validazione.
6. Il Direttore dei Lavori o l'organo di Collaudo potrà disporre, con oneri a carico dell'Appaltatore, l'esecuzione di prove od analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto, finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante.
7. L'Appaltatore è tenuto a eseguire gli interventi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla disciplina dei CAM (criteri minimi ambientali) e nel rispetto delle prescrizioni contenute nello specifico documento facente parte del progetto esecutivo a base di gara (Relazione sui criteri minimi ambientali).
8. Tutti i materiali e componenti descritti negli elenchi prezzi di gara dovranno intendersi in possesso delle cosiddette caratteristiche ambientali minimi, anche se non specificatamente riportate nella voce.
9. **E' onere dell'Appaltatore, ad inizio dei lavori, la nomina di un referente, esperto in materia ambientale, con il compito di interfacciarsi con gli uffici di DL per garantire, nella fase esecutiva dei lavori, la conformità delle attività alle specifiche tecniche e clausole contrattuali relative ai criteri minimi ambientali.**

ART 15. Particolari norme per l'esecuzione e la certificazione ai fini antincendio

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione delle opere, dovrà prestare particolare attenzione alle modalità ed alla certificabilità di tutti quegli interventi che hanno una rilevanza ai fini del rispetto delle norme di prevenzione incendi, nonché sulle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati.
2. L'Appaltatore, a tal fine, dovrà incaricare, ad inizio lavori, un **tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs 139/2006 (ex L. 818/84)**, per:
 - a. la raccolta della documentazione, le eventuali relazioni valutative;
 - b. le verifiche in corso di esecuzione e la corretta posa
 - c. la certificazione finale delle opere e dei materiali sull'apposita modulistica predisposta dal Ministero degli Interni e a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F.
 - d. la redazione e presentazione, nel caso sia necessario, della richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco.

In particolare si richiama quanto riportato al successivo art. **70** (ART 70) , punti **88**) e seguenti

(punto 88) del presente Capitolato.

3. In **corso d'opera**, all'atto dell'arrivo in cantiere e prima della posa in opera di materiali, opere manufatti, elementi di impianti, da impiegarsi per la realizzazione dei presidi antincendio, l'Appaltatore dovrà consegnare, oltre alla documentazione propedeutica all'accettazione da parte del DL di quanto proposto dall'impresa, la seguente documentazione:

Per i prodotti classificati ai fini della reazione al fuoco

- a. Scheda tecnica del prodotto e/o impianto.
- b. Dichiarazione di prestazione (DOP) e/o dichiarazione di conformità ai prototipi e alla documentazione certificativa da allegare, attestante la classe di reazione al fuoco, rilasciata dal produttore secondo i vigenti regolamenti sui prodotti da costruzione.
- c. Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico prodotto impiegato, a certificazione dell'intera filiera di consegna a partire dal produttore.

Per le porte tagliafuoco e per tutti gli altri sistemi di chiusura con omologazione ministeriale

- a. Scheda tecnica del prodotto.
- b. Rapporto di prova.
- c. Certificato di omologazione ministeriale.
- d. Dichiarazione di conformità del produttore al prototipo omologato.
- e. Targhette identificative con relativo numero di serie, corrispondenti alla dichiarazione di conformità suddetta
- f. Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico prodotto impiegato, a certificazione dell'intera filiera di consegna a partire dal produttore.

Per tutti gli altri apprestamenti antincendio (elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio e loro componenti, estintori, maniglioni antipánico, congegni di chiusura, serrande tagliafuoco, etc.).

- a. Scheda tecnica del prodotto e della soluzione conforme al rapporto di prova.
- b. Dichiarazione di prestazione (DOP) e/o dichiarazione di conformità ai prototipi e alla documentazione certificativa da allegare, attestante le proprietà dell'apprestamento antincendio, rilasciata dal produttore secondo i vigenti regolamenti sui prodotti da costruzione.
- c. Rapporto di prova.
- d. Rapporto di classificazione.
- e. Fascicoli tecnici con campi e criteri di applicazione ed estensione delle prove.
- f. Documenti di trasporto chiaramente riferiti al cantiere di utilizzo e allo specifico prodotto impiegato, a certificazione dell'intera filiera di consegna a partire dal produttore.

In caso di mancata produzione della suddetta documentazione prima della posa, il Direttore Lavori non autorizzerà la posa e/o l'esecuzione delle opere, anche a fronte della positiva accettazione tecnica del materiale. Ne consegue che le opere di che trattasi non potranno iniziare.

4. Al **termine dei lavori**, l'Appaltatore, sulla scorta della documentazione e dei certificati delle opere di sicurezza antincendio, dovrà produrre gli idonei documenti con le modalità indicate al successivo art. **70** (ART 70) ed all'art. **85** (ART 85) del presente Capitolato.
5. La mancata produzione, al termine dei lavori, dei documenti, certificati e quant'altro necessario alla certificazione della resistenza o reazione al fuoco di elementi o materiali, **comporterà che le eventuali opere eseguite non potranno essere considerate completate, non saranno collaudabili e non si potrà procedere con l'emissione del conto finale.** Resta inteso che qualora la Stazione appaltante dovesse sostenere costi derivanti dall'inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi contrattualmente previsti, compreso quanto previsto per la consegna delle certificazioni, i relativi oneri saranno addebitati integralmente all'Appaltatore.
6. L'impresa dovrà predisporre e raccogliere l'intera documentazione certificativa in duplice copia. In particolare, i modelli ministeriali dovranno essere prodotti in doppia copia originale; per gli altri certificati la seconda copia deve essere copia conforme all'originale. Inoltre, tale documentazione dovrà essere raccolta in un raccoglitore, dividendola in fascicoli ordinati secondo vari capitoli (resistenza al fuoco strutture, resistenza al fuoco elementi separanti, porte REI, sigillatura attraversamenti, serrande tagliafuoco, reazione al fuoco, impianti antincendio ecc.). Il fascicolo dovrà contenere le planimetrie di riferimento dell'ubicazione dei materiali e dei relativi certificati.
7. Gli oneri relativi alle prestazioni professionali del Tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs 139/2006 (ex L. 818/84) sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati all'interno dei prezzi relativi alle prestazioni d'opera previste dal contratto.

ART 16. Convenzioni europee in materia di valuta e termini – Lingua ufficiale

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche e amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti e attrezzature di qualsiasi genere, le didascalie dei disegni, qualsiasi scritta informativa su apparecchiature e impianti e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del contratto dovranno essere in lingua italiana.
5. Qualsiasi tipo di documentazione sottomessa dall'Appaltatore in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

ART 17. Particolari norme per gli elementi strutturali secondari e non strutturali

- 1 È onere a carico dell'Impresa la redazione:
 - del progetto costruttivo completo di tutte le opere strutturali principali e secondarie (relazioni di calcolo, laddove l'Impresa apporti modifiche cosiddette "sostanziali" ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.19/2008 – D.G.R. n.687/2011 e dell'Allegato 2 alla D.G.R. n.687/2011, ed elaborati grafici);
 - del progetto costruttivo completo (relazioni ed elaborati grafici) degli elementi non strutturali così come definiti ai punti 7.2.3 e 7.2.4 del DM 14.01.2008;
 - nonché la certificazione finale delle opere e dei materiali ai sensi delle leggi vigenti.

L'Appaltatore, a tal fine, ad inizio lavori dovrà individuare **un tecnico abilitato per tali adempimenti**. Gli oneri relativi alle prestazioni professionali del Tecnico abilitato sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati all'interno dei prezzi relativi alle prestazioni d'opera previste dal contratto.

Le relazioni di calcolo e gli elaborati costruttivi devono essere sottoposti ad approvazione del Direttore dei Lavori prima della realizzazione delle strutture stesse.

In caso di mancata produzione della suddetta documentazione prima della posa, il Direttore Lavori non autorizzerà la posa e/o l'esecuzione delle opere, anche a fronte della positiva accettazione tecnica del materiale.

- 2 In **corso d'opera** per gli elementi non strutturali, è dunque onere a carico dell'impresa la messa in opera di tutti gli elementi necessari per conferire la necessaria resistenza contro gli eventi sismici, secondo il calcolo costruttivo di cui al precedente punto. Per gli elementi metallici secondari è onere dell'impresa produrre la documentazione a corredo del materiale che si intende impiegare e i relativi calcoli strutturali esecutivi di verifica. È altresì onere dell'impresa installatrice la ricerca degli elementi strutturali di supporto cui vincolarsi (travetti in C.A., piastre metalliche, pilastri, etc.) e la loro verifica statica e dinamica sotto l'azione dei carichi modificati per l'esecuzione delle opere in contratto.
- 3 E' onere dell'Appaltatore provvedere all'esecuzione di tutte le prove sui terreni, di laboratorio sui materiali e componenti strutturali e non strutturali previste dalle norme, o comunque ritenute indispensabili dalla Direzione Lavori e dal Collaudatore delle opere.
A scopo esemplificativo si riporta di seguito un elenco non esaustivo di sistemi di sostegno antisismici e antivibranti inclusi negli oneri:
 - a. controventature trasversali realizzate con elementi rigidi agenti sia in tensione che in compressione;
 - b. agganci antivibranti e antiribaltamento a parete e pavimento;
 - c. elementi meccanici e/o chimici di vincolo alle strutture di tipo idoneo al tipo di struttura interessato e come tale certificato dal Produttore.

- 4 Al **termine dei lavori**, è onere e obbligo a carico dell'Appaltatore, che si avvarrà del tecnico abilitato all'uopo nominato, raccogliere tutta la documentazione prodotta in corso d'opera, verificarne la completezza, integrarla ove necessario, al fine di garantire una consegna esaustiva di tutta la documentazione certificativa di legge conforme al DM 14.01.2008 e s.m.i e ai Capitolati. Detta documentazione dovrà essere accompagnata da certificati di omologazione, relazioni di calcolo, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova, documenti di trasporto e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente.

In caso di mancata produzione dei documenti, certificati e quant'altro necessario alla certificazione degli elementi strutturali e non strutturali, le lavorazioni si considereranno non completate e non collaudabili, pertanto non sarà emesso il conto finale.

- 5 Resta inteso che qualora questa Stazione Appaltante dovesse sostenere costi derivanti dall'inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi contrattualmente previsti, ivi compresi quelli conseguenti alla mancata consegna delle certificazioni e/o dichiarazioni e/o documentazione necessaria, i relativi oneri saranno addebitati integralmente all'Appaltatore.
- 6 L'impresa dovrà predisporre e raccogliere l'intera documentazione certificativa in duplice copia; la seconda copia può essere copia conforme all'originale. Inoltre, tale documentazione dovrà essere raccolta in un raccoglitore, dividendola in fascicoli ordinati secondo vari capitoli ed elementi (strutture in C.A., strutture metalliche, elementi secondari, elementi non strutturali, etc.) Il fascicolo dovrà contenere le planimetrie di riferimento dell'ubicazione dei materiali e dei relativi certificati.

CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART 18. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione formale del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulazione, previa convocazione dell'Appaltatore con congruo anticipo.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la D.L. può eventualmente fissare un nuovo termine perentorio ovvero proporre al RUP la risoluzione del contratto per grave inadempimento, qualora non sussistano valide ragioni a giustificazione dell'inadempimento stesso; in caso di fissazione di un nuovo termine per la consegna, i termini per l'esecuzione dei lavori decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il primo termine ovvero il secondo, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, di cui all'art. 41 (ART 40) del presente Capitolato e dell'articolo 103 del Codice dei contratti, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. La Stazione Appaltante affida i lavori interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle opere, che dovrà avvenire alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario originario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Qualora entro 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla consegna dei lavori l'Appaltatore non fosse in grado di iniziare i lavori oggetto del Contratto col personale richiesto, la Stazione Appaltante, fatte salve le responsabilità dell'Appaltatore di cui sopra, si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto e all'assegnazione delle prestazioni ad altra ditta, rivalendosi sull'Appaltatore per tutti i maggiori oneri da essa conseguentemente sostenuti.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 32 del Codice; in tal caso la D.L. indica espressamente sul verbale di consegna le lavorazioni che l'appaltatore deve iniziare immediatamente. Tale indicazione non comporta alcuna limitazione in ordine alle lavorazioni da eseguire, né costituisce consegna parziale dei lavori. Qualora il verbale di consegna dei lavori non riporti alcuna indicazione in ordine alle lavorazioni da eseguire immediatamente, l'Appaltatore deve attenersi al cronoprogramma dei lavori ed al proprio programma esecutivo, se già approvato dalla Stazione appaltante. Eventuali limitazioni stabilite nel verbale di consegna si intendono immediatamente ed automaticamente revocate al momento della stipulazione del contratto.
4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo art. 48 (ART 49) del presente Capitolato, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, e ne comunica l'esito alla D.L.. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza, si applicano anche nell'ipotesi di consegne frazionate dei lavori, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni qual volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo, anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
6. Prima della sottoscrizione del verbale di consegna l'Appaltatore comunica per iscritto alla Stazione appaltante l'indirizzo pec e l'ubicazione del proprio domicilio di recapito, provvisto di telefono attivo 24 ore su 24, il cui numero è comunicato al Direttore dei lavori. A tali recapiti sono indirizzati le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.
7. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Se la Stazione appaltante accoglie l'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo del contratto:
 - a) 1% per la parte di lavori dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

- c) 0,20% per la parte eccedente l'importo di cui alla lettera b).
8. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno della notifica dell'istanza di recesso fino alla data di consegna effettiva dei lavori.
 9. Qualora, iniziate le operazioni di consegna dei lavori, queste siano sospese dalla Stazione appaltante per cause imprevedute ed imprevedibili, la sospensione non può durare oltre 60 giorni, decorsi i quali l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni, con le modalità di cui al comma 7.

ART 19. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 365 (trecentosessantacinque)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dei giorni festivi, delle ferie contrattuali nonché dei giorni lavorativi mediamente inattivi per avverse condizioni meteorologiche/atmosferiche pertanto, le eventuali giornate di maltempo, nella misura in cui non eccedano, secondo le rilevazioni dell'ARPA, non autorizzano proroghe e/o sospensioni di alcun genere.
3. L'Appaltatore può elaborare il Programma dei lavori di cui al successivo art. 25 (ART 25), tenendo conto della possibilità di utilizzare giornate prefestive; pertanto, in queste giornate l'Appaltatore non potrà richiedere ulteriori compensi per l'utilizzo di mano d'opera.
4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART 20. Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'art. 19 (ART 19) del presente Capitolato, può chiedere una proroga, presentando apposita istanza motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al citato art. 19 (ART 19). A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese subappaltatrici o sue fornitrici.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'istanza può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica tardività.
3. La richiesta è presentata al D.L., il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della D.L. qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'art. 19 (ART 19), essa ha comunque effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

ART 21. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche od altre circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del contratto, impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la D.L., d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare

la sospensione dei lavori, redigendo e firmando apposito verbale con l'intervento dell'Appaltatore medesimo o di un suo legale rappresentante; costituiscono circostanze speciali anche le situazioni relative a:

- a. necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, nei casi previsti dall' art. 44 (ART 44) e all'art. 45 (ART 45) del presente Capitolato e dall'articolo 106 del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo, nessun indennizzo spetta all'Appaltatore.
- 2 Il verbale di sospensione deve contenere:
 - b. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
 - c. l'adeguata motivazione della sospensione a cura della D.L.;
 - d. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso, anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna ed alle circostanze sopravvenute;
 - e. la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere alla data della sospensione.
- 3 Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, trasmesso al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Si precisa inoltre che:
 - a. il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
 - b. qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, la sospensione opera dalla data indicata sul verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita.
- 4 Non appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e indicare il conseguente nuovo termine di ultimazione dei lavori.
- 5 Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data indicata sul verbale; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
- 6 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle sospensioni parziali, anche se sono determinate da cause imprevedibili o di forza maggiore, che abbiano ad oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali. L'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, dandone espressamente conto nel verbale di sospensione. In tal caso, il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione moltiplicato per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e non eseguiti e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
- 7 Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alla sospensione dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

ART 22. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o stato di necessità, tra cui l'interruzione dei finanziamenti disposta per esigenze di finanza pubblica; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla D.L. ed ha efficacia dalla data indicata sul medesimo ordine.
2. Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o dello stato di necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed invita la D.L. a redigere il verbale di ripresa, firmato dal medesimo RUP, che viene trasmesso tempestivamente all'Appaltatore, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'art. 21 (ART 21), commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente Capitolato.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un

quarto della durata complessiva prevista dall'art. 20 (ART 20), o comunque quando superino 180 giorni complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

ART 23. Sospensione illegittima

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dagli artt. 21 (ART 21) e 22 (ART 22) del presente Capitolato sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
2. Il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
 - a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile d'impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 13% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento; tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo di risarcimento;
 - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs 231/2002, computati sulla percentuale dell'utile di impresa (10%), calcolato sull'importo contrattuale detratte le spese generali (13%), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti, rispettivamente, al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere ed alla consistenza della mano d'opera, accertati dal D.L. in sede di redazione del verbale di sospensione o nel corso di visite al cantiere durante la sospensione. Per la quantificazione del mancato ammortamento si fa riferimento ai coefficienti annui fissati dalle norme fiscali vigenti.
3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 non sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno connesse alla sospensione dei lavori.

ART 24. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille (euro uno e centesimi 0 ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'art. 27 (ART 27), comma 3;
 - b) nella ripresa dei lavori successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori ed indicate all'art. 25 (ART 25).

L'applicazione della penale di cui al presente comma ed al comma 1 non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382 comma 1 del codice civile.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c) è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti una delle successive soglie temporali o il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.
4. La penale per il ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali trova applicazione, oltre che nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale dell'Appaltatore, a termini del precedente comma 1, anche nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento delle seguenti obbligazioni accessorie, nella misura dello 0,3 per mille dell'importo dell'intervento complessivo dell'appalto, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo:
 - a) mancata consegna, nel termine stabilito dal presente Capitolato, di elaborati, atti tecnici, amministrativi e contabili, campioni e/o prove, certificazioni sulla qualità dei materiali, anche nel rispetto della normativa antincendio;

b) mancato rispetto di scadenze nella consegna degli elaborati riguardanti il “*come costruito*” e manuali di uso e manutenzione di ogni elemento tecnologico, qualora non rientranti nell’ipotesi di cui alla lettera a).

Anche per tali ipotesi di ritardo, l’applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore; in particolare, qualora il ritardo sia tale da pregiudicare l’acquisizione di autorizzazioni, nullaosta, o qualsiasi altra condizione di fatto o di diritto per la completa fruibilità dell’opera, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di acquisire da soggetti terzi atti, documenti, campioni, ecc., addebitando i relativi oneri all’Appaltatore.

5. La penale di cui al comma 2, lettera a) è applicata all’intero importo dei lavori; la penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione, ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all’importo dei lavori per la cui ultimazione è prevista la scadenza.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo saranno dedotte dall’importo netto dei lavori in sede di contabilità, in occasione dello Stato d’avanzamento lavori successivo al verificarsi del ritardo ovvero in sede di Conto finale.
7. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1, 2 e 4 nonché del successivo art. 77 (ART 77) non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi o le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art. 27 (ART 27) in materia di risoluzione del contratto.

ART 25. Programma di esecuzione dei lavori dell’Appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma di esecuzione dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione (ai sensi del DM 49/2018).
Tale programma deve rappresentare graficamente, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla SA e con le obbligazioni contrattuali.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni qual volta sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni e sui componenti realizzati, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81/2008. In ogni caso, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora

dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina in tema di sospensioni.

ART 26. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti; nel caso che gli accertamenti siano ordinati dalla direzione dei lavori potrà essere motivatamente concessa una proroga;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario alla D.L. per l'approvazione dei calcoli, delle campionature e dei disegni costruttivi;
 - f) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale e l'eventuale ritardo nella consegna da parte dell'appaltatore di elaborati, atti tecnici – amministrativi e contabili, campioni, prove, certificazione sui materiali ecc. di competenza dell'esecutore;
 - g) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - i) gli scioperi a qualunque titolo organizzati;
 - j) le avverse condizioni meteorologiche che rientrino nella media stagionale;
 - k) il tempo necessario alla D.L. ed alla Stazione appaltante per l'esame e l'approvazione delle eventuali proposte di variante dell'Appaltatore;
 - l) l'eventuale ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei pagamenti;
 - m) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal RUP e dalla D.L., ovvero sollecitate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - n) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata, regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui al presente articolo non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all'art. 20 (ART 20) o di sospensione dei lavori di cui all'art. 21 (ART 21) del presente Capitolato, per la disapplicazione delle penali di cui all'art. 24 (ART 24), né per l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 27 (ART 27).

ART 27. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto o ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma (ancorché comporti l'applicazione di penali per un importo inferiore al 10% del contratto), produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e

senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 comma 4 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore, con assegnazione di un termine per eseguire i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo trova comunque applicazione la penale di cui all'art. 24 (ART 24), comma 1, che viene computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 25 (ART 25) e il termine assegnato dalla D.L. per eseguire i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore, in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria prestata in sede di stipula del contratto.

CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA

ART 28. Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare *su richiesta dell'Appaltatore* dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, per un valore pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione, da calcolarsi sulle somme oggetto di restituzione.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione (oltre all'IVA di legge), maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori ;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da Compagnia di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
5. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
6. Il termine di 15 (quindici) giorni di cui al comma 1 decorrerà dalla data di presentazione da parte dell'Appaltatore della garanzia di cui al comma 4 e della relativa fattura, previa emissione del relativo certificato di pagamento n. 00 sottoscritto dal RUP.

ART 29. Pagamenti in acconto

1. In relazione ai lavori eseguiti, le rate di acconto sono dovute, con le limitazioni di cui al comma 8, ai sensi degli artt. 36, 37, 38 e 39 (ART 36, ART 37, ART 38, ART 39) del presente Capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensive della quota relativa agli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta e dell'importo delle rate di acconto precedenti, quando raggiungono un importo **non inferiore a € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00)**.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori (esclusi gli oneri di sicurezza) è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale come previsto all'art. 30 (ART 30).
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il D.L. redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il*» con l'indicazione della data di chiusura. La SA provvederà all'adozione del SAL entro i successivi **20 gg**.
4. Alla data di adozione del SAL di cui al comma 3, e comunque non oltre 7 giorni, il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato d'avanzamento lavori ai sensi dell'art. 113-bis del Codice dei Contratti, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale da emettersi con le modalità indicate all'ultimo paragrafo del presente articolo.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento parziale, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
7. In deroga alla previsione del comma 1, al termine dei lavori può essere emessa una rata (ultimo SAL) di acconto per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1.
8. Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del Codice dei Contratti e dell'articolo 31 del Decreto-legge n.69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n.98 del 9 agosto 2013, la liquidazione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione d'ufficio da parte della SA del DURC in corso di validità dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori/cottimisti. Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del Codice dei Contratti e dell'articolo 31 del Decreto-legge n.69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n.98 del 9 agosto 2013, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'appaltatore o dei soggetti titolati di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
9. I pagamenti sono subordinati all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.
10. In forza dell'art. 25 del D.L. 24/4/2014, conv. con L. 23/6/2014 n. 89, l'Appaltatore è obbligato alla fatturazione elettronica per il tramite del Sistema d'Interscambio (SdI) di cui al D.M. Ministero Economia e Finanze 3 aprile 2013, n. 55 e s.m.i.; a tal fine, si dichiara che il codice univoco ufficio per l'invio delle fatture in formato elettronico all'AUSL di Reggio Emilia è il seguente:
- codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) : UFY9MH
 - codice IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni): AUSL_RE

Le fatture elettroniche dovranno riportare il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato alla presente procedura ed il Codice Univoco di Progetto (CUP) assegnato al Progetto di Investimento Pubblico comprendente il presente intervento, come riportati nei documenti di gara. L'indicazione di entrambi i suddetti Codici è condizione necessaria per il pagamento; essa è altresì indispensabile ai fini di cui alla L. 136/2010, come prescritto al comma 2 del citato art. 25, D.L. 66/2014 e s.m.i.

Le fatture elettroniche dovranno necessariamente contenere le seguenti indicazioni:

- ditta, ragione o denominazione sociale dell'appaltatore, codice fiscale e partita IVA
- causale (ossia numero identificativo e descrizione del presente appalto);
- numero di protocollo e data della comunicazione di avvenuta aggiudicazione ovvero n. di rep. e data del contratto d'appalto;
- C.I.G. e C.U.P. della presente procedura;
- numero d'ordine informatizzato, che la SA comunicherà all'Appaltatore prima dell'emissione della fattura elettronica, previa acquisizione e verifica di nota contabile dell'appaltatore con l'indicazione delle somme oggetto di fatturazione.

In forza dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità), il pagamento della fattura avverrà per il solo importo imponibile, con versamento dell'IVA all'Erario (cd. Split Payment): a tal fine, è fatto obbligo all'Appaltatore di riportare nella fattura (emessa con le modalità sopra indicate) la dicitura "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter D.P.R. 633/72 – Decreto M.E.F 23/1/2015). Eventuali integrazioni, specificazioni o modifiche delle suddette prescrizioni per la fatturazione saranno tempestivamente comunicate all'Appaltatore, così come ogni necessaria precisazione sulle modalità di fatturazione elettronica.

Nel caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, l'emissione della fattura per l'intera rata di acconto è comunque a carico dell'appaltatore, il quale dovrà indicare, anche ai fini tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, gli estremi del conto corrente proprio e del subappaltatore o cottimista.

ART 30. Pagamenti a saldo

1. Il Conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso è sottoscritto dalla D.L. e trasmesso al RUP. Con il Conto finale è accertato e

- proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il Conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 20 giorni; se l'Appaltatore non firma il Conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto finale si deve intendere definitivamente accettato. Il RUP redige in ogni caso una sua relazione al Conto finale.
 3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 29 (ART 29), comma 2, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
 4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria.
 5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e deve essere emessa alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo (oltre all'IVA di legge), maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o di polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 10 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
 6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
 7. L'Appaltatore e la D.L. devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
 8. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 105, comma 9 del Codice e 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC in corso di validità dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori/cottimisti.
 9. Per il pagamento della rata di saldo si applica integralmente quanto previsto nel precedente articolo relativo al pagamento delle rate di acconto.

ART 31. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Reggio Emilia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Appaltatore, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
4. Il subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Appaltatore, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART 32. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 29 (ART 29) e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali nella

misura stabilita dalla legge per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente tale termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che sia avvenuto il pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali nella misura stabilita dalla legge per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente tale termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

ART 33. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 30 (ART 30), comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali nella misura stabilita dalla legge. Qualora il ritardo nell'emissione del pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 gg, oltre al termine stabilito al presente comma sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

ART 34. Revisione prezzi.

1. Non trova applicazione l'istituto della revisione prezzi ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. b) del Dlgs 50/2016 e smi.

ART 35. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto; sono fatte salve le ipotesi derogatorie di cui all'art. 106 comma 1 lettera d) del Codice dei contratti.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto della legge n. 52 del 21 febbraio 1991 e dell'art. 106 comma 13 del Codice dei Contratti, alle condizioni ivi contenute.
3. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Impresa cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Impresa stessa anche in ordine a contratti attuativi diversi. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente comma 2 dà diritto alla Stazione Appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., con conseguente diritto della Stazione Appaltante medesima al risarcimento dei danni.
5. Resta inteso che la Stazione Appaltante intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della Stazione Appaltante.

CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART 36. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori “a misura” sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere, non rispondenti ai disegni di progetto, se non preventivamente autorizzati dalla D.L..
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’art. 4 (ART 4), comma 6 (6), del presente Capitolato speciale.
5. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’art. 44 (ART 44) e dell’ art. 45 (ART 45), e per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
6. Nei casi di cui al comma 5, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione di nuovi prezzi, ai sensi dell’art. 47 (ART 47) del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
7. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 6, con le relative quantità.

ART 37. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro “a corpo” è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente Capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome della D.L. che può controllare l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori “a corpo” non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l’Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità

richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2 (ART 2), comma 1), rigo b) sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART 38. Lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia è effettuata nei seguenti termini: per la manodopera, secondo i prezzi indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, incrementati di spese generali e utili (nella misura del 13%+10%) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi; per i materiali e gli oneri della sicurezza con formazione di nuovi prezzi, ai sensi dell'Art. 47 (ART 47) del presente Capitolato, per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni eseguite dall'impresa appaltatrice.
2. Per le ore in economia devono essere redatte apposite liste settimanali vistate al termine della settimana stessa.

ART 39. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla D.L..

CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE

ART 40. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei contratti è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
2. Ai sensi dell'articolo 93 commi 2 e 3 del Codice dei contratti, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
 - a) in contanti (nei limiti di importo definiti dalle norme) o con bonifico o in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
 - b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 41 (ART 41), qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, salvo la deroga di cui all'articolo 93 comma 8 del Codice dei contratti.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese temporaneamente raggruppate.
6. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dalla data della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.
7. La cauzione provvisoria prestata a corredo delle offerte è ridotta qualora l'Appaltatore possieda le certificazioni di sistema di qualità aziendale, di cui all'art. 41 (ART 41) del presente Capitolato.

ART 41. Garanzia per l'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria minima, a titolo di cauzione definitiva, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia disposta in favore di un'offerta di ribasso sull'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso offerto sia superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria pari al 10% è aumentata di 10 punti percentuali ed ulteriormente incrementata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La costituzione della cauzione definitiva è obbligatoria e indipendente dalle modalità di formulazione dell'offerta (ribasso percentuale o prezzo in cifre) rispetto al valore dell'appalto.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La firma della garanzia deve essere autenticata sia in merito all'identità, sia in merito all'esistenza dei poteri di firma in capo al sottoscrittore della Società/Compagnia che emette la polizza. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione

dell'inadempimento all'A.N.AC..

3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
4. La garanzia di cui al comma **1** è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La cauzione definitiva deve mantenere tassativamente la sua validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. **La polizza non potrà, pertanto, estinguersi automaticamente decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, essendo la scadenza della polizza medesima sospensivamente ed esclusivamente condizionata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.**
6. La Stazione appaltante può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, per tutti i casi previsti dall'articolo 103 comma 2 del Codice dei Contratti; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale.
7. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi **1** e **3** qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di diminuzione dell'importo contrattuale, ovvero integrata in caso di aumento dell'importo stesso.
8. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice, come definite al successivo art. **42** (ART 42) del presente Capitolato.

ART 42. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. **40** (ART 40) e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. **41** (ART 41) sono ridotti nella misura pari al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione nella misura del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In ogni caso, il cumulo delle riduzioni previsto dal presente comma non può determinare l'azzeramento della cauzione medesima. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni l'Appaltatore dovrà documentare il possesso dei requisiti con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma **1** sia comprovato da tutte le imprese associate.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese associate in possesso del requisito di cui al comma **1**; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma **1** è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA.
5. In deroga a quanto previsto dal comma **4**, il possesso del requisito di cui al comma **1** può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.
6. In caso di avvalimento della certificazione di sistema di qualità aziendale, per beneficiare della riduzione di cui al comma **1**, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di

avvalimento, con espressa e puntuale previsione della messa a disposizione dell'impresa ausiliata di tutta la struttura organizzativa aziendale dell'impresa ausiliaria.

ART 43. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, salvo che il ritardo nel perfezionamento delle operazioni di collaudo non sia imputabile all'Appaltatore; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
3. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice deve essere stipulata una garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 1.806.005,44, di cui:
 - partita 1) per le opere oggetto dell'appalto: euro 1.306.005,44
 - partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00;
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore
4. Ai sensi del sopra richiamato art. 103 comma 7 del Codice la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c) prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, il responsabile del procedimento e suoi collaboratori.

Si richiede inoltre che la polizza assicurativa comprenda le seguenti tipologie di rischio:

 - danni a cose dovuti a vibrazioni;
 - danni da inquinamento accidentale di qualsiasi natura, qualunque sia la causa;
 - danni a cavi e condutture sotterranee;
 - danni da azioni di terzi;
 - danni per cause di forza maggiore.
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 comma 5 del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono

senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:
 - a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa;
 - b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione/interventi in garanzia previste tra gli obblighi del contratto d'appalto;
 - c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART 44. Variazione dei lavori e contestazioni tra SA e Appaltatore

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò stesso l'Appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi rispetto al pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della D.L., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante. L'Appaltatore, pertanto, non può introdurre arbitrariamente variazioni o addizioni al progetto senza che le stesse siano disposte dalla D.L. e preventivamente approvate dalla Stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori nella situazione originaria, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo restando che, in nessun caso, l'Appaltatore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008 la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché l'adeguamento dei piani operativi.
5. Non sono considerati varianti (modifiche non sostanziali) gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, e che non comportino comunque un aumento o una diminuzione dell'importo del contratto stipulato, e che siano contenute entro il limite massimo del 10% dell'importo delle categorie di lavorazioni di cui si compone il progetto, da intendersi quali "Gruppi di lavorazioni ritenute omogenee" di cui alla Tabella B) allegata al presenta Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R. 207/2010 e smi.
6. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
7. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

ART 45. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, la Stazione appaltante modifica il contratto se il valore della modifica è:
 - a) inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
 - b) inferiore al 15% del valore iniziale del contratto.

2. Qualora non ricorrano le circostanze di cui al comma 1, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, con indizione di una nuova gara.
3. Nel caso di cui al comma 2, la risoluzione del contratto comporta il pagamento, in favore dell'Appaltatore, dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, calcolato fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
4. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART 46. Ulteriori disposizioni in tema di variazioni al progetto

1. Qualora, ai sensi degli artt. 44 (ART 44) e 45 (ART 45) del presente Capitolato e dell'articolo 106 del Codice, nonché dell'articolo 8 del DM n. 49/2018, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, la D.L. propone la redazione di una perizia di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.
2. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che la D.L. gli abbia ordinato, purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
3. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite del c.d. "quinto d'obbligo", la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e, salva l'eventuale applicazione del comma 5 del presente articolo e dell'art. 47 (ART 47), non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è subordinata tale accettazione. Il RUP ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
4. Gli ordini di variazione della D.L. fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione della perizia di variante.
5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo art. 47 (ART 47).
6. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al RUP, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, sentito il Direttore dei Lavori.
7. Indipendentemente dalle ipotesi previste dagli artt. 44 (ART 44) e 45 (ART 45) del presente Capitolato e dall'articolo 106 del Codice, la Stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

ART 47. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - desumendoli dal prezzario regionale di riferimento della Stazione appaltante;

- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta e le spese generali e l'utile d'impresa vengono considerati nella misura del 13%+10%.

2. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore, ed approvati dal RUP. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
3. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
4. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART 48. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81/2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) le seguenti informazioni:
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale
 - numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81.
2. L'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2009.
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2009;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 50 (ART 50), con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'art. 51 (ART 51);
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 52 (ART 52).
3. L'Appaltatore è esentato dagli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, qualora già effettuati prima della stipula del contratto a condizione che non siano intervenute modificazioni a quanto già dichiarato o prodotto alla Stazione appaltante; in ogni caso:
 - a) il certificato di cui al comma 1, lettera c), deve essere presentato comunque qualora siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla data di emissione del certificato prodotto in precedenza.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa capogruppo mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei contratti;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi **1** e **2**, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART 49. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81, l'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma **1**.
2. L'Appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'art. **48** (ART 48), commi **1, 2 o 5**, oppure agli articoli **50, 51, 52 e 53** (ART 50, ART 51, ART 52, ART 53).
4. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART 50. Piano di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e ai punti 1 e 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, integrante il progetto esecutivo posto a base di gara, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'Art. 2 , comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'Art. 52 .

ART 51. Modifiche e integrazioni ai piani di sicurezza

1. L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma **1**, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma **1**, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma **1**, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non

può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART 52. Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, a verificarne la congruenza rispetto al proprio e a trasmetterli (prima dell'inizio dei rispettivi lavori affidati ai subappaltatori) al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 50 (ART 50).
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto.

ART 53. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del Coordinatore della sicurezza, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. In allegato alla documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore dovrà allegare anche copia del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore, redatto in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall'Appaltatore e/o dalla Stazione appaltante ai sensi degli art. 50 (ART 50) e 52 (ART 52); contestualmente all'invio alla Stazione appaltante, l'Appaltatore invierà una copia del piano anche al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
6. La presentazione e approvazione del Piano Operativo di Sicurezza è necessaria anche per i lavori autonomi o per le imprese esecutrici che fanno il loro ingresso in cantiere a titolo di cosiddetto "subaffidamento" ex art.105 del Codice dei Contratti; i subaffidamenti, costituiti dalle forniture con posa in opera ed i noli a caldo, non assoggettati alla disciplina autorizzatoria prevista per il subappalto, vengono semplicemente comunicati alla Stazione appaltante ed alla D.L.; in questo caso la comunicazione di subaffidamento dovrà contenere la specifica che "*Il Piano Operativo di Sicurezza è stato inviato al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'approvazione*", mentre il relativo documento sarà inviato esclusivamente al Coordinatore per la sicurezza.

7. Per l'ingresso in cantiere dei subappaltatori e dei subaffidatari occorre, oltre all'autorizzazione della Stazione appaltante, anche l'approvazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, nonché il deposito del documento stesso presso il cantiere; l'approvazione del Piano Operativo di Sicurezza sarà contestualmente inviata, da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, all'Appaltatore, alla Stazione appaltante e alla D.L..
8. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, nel caso in cui richieda all'Appaltatore di apportare modifiche o apponga direttamente modifiche al Piano Operativo di Sicurezza, si rivolgerà direttamente all'Appaltatore, ed il piano così modificato ed approvato rimarrà depositato presso il cantiere; alla Stazione appaltante dovrà pervenire, da parte del Coordinatore, la comunicazione di avvenuta approvazione del Piano e del relativo deposito presso il cantiere.

ART 54. Accesso ai luoghi d'intervento

1. L'accesso ai luoghi di intervento durante la realizzazione dei lavori è riservato agli addetti ai lavori ed al personale tecnico della Stazione appaltante addetto alla direzione e sorveglianza.
2. L'Appaltatore si renderà garante di vietare l'accesso ai luoghi ove si svolgono i lavori a persone che non abbiano ottenuto preventiva autorizzazione scritta da parte della Direzione Tecnica.
3. Il divieto di accesso a persone non autorizzate vale anche per eventuali operazioni di ripristino o manutenzioni da eseguirsi in luoghi considerati pericolosi (cabine elettriche, centrali tecnologiche, ecc.).

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART 55. Subappalto

1. L'Appaltatore è tenuto di norma ad eseguire in proprio tutti i lavori e le forniture oggetto di affidamento. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo ricorrano le ipotesi indicate all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2), del Codice dei contratti.
2. Fatte salve le lavorazioni riconducibili alle categorie individuate dall'articolo 2 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, il subappalto o il sub-affidamento in cottimo dei lavori, ove consentito dalla Stazione appaltante, è ammesso per una quota non superiore al 50 per cento, in termini economici, dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 105 co.4 del Codice dei Contratti. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili o affidabili in cottimo, con i limiti di cui al presente articolo.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo di lavori è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di legge; l'omissione delle indicazioni preclude il rilascio dell'autorizzazione al subappalto;
 - b) l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto deve risultare anche se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81;
 - di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio;
 - della documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti speciali di qualificazione, prescritti dalla normativa vigente, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - di una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/ 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti; qualora la Stazione appaltante accerti la sussistenza dei motivi di esclusione in capo al subappaltatore, l'Appaltatore è tenuto alla sostituzione entro 10 giorni dalla comunicazione ricevuta.
 - c) non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, e s.m.i.; a tale scopo, anche in applicazione del "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici" stipulato dalla Stazione Appaltante e dalla Prefettura di Reggio Emilia, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 50.000,00, la Stazione appaltante deve acquisire la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste;
 - d) il subappaltatore sia in possesso della qualificazione necessaria per l'esecuzione delle opere.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti, l'Amministrazione procederà a richiedere all'Impresa l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione al subappalto, come indicato nel successivo comma 5;
4. Le lavorazioni riconducibili alle categorie individuate dall'articolo 2 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, indicate nel bando di gara o nella lettera di invito in aggiunta alla categoria prevalente dei lavori, sono subappaltabili nel limite massimo del 30 per cento del relativo importo, e non può essere suddiviso, senza ragioni obiettive; detto importo è sommato eventualmente all'importo dei lavori contrattuali subappaltabili, di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito ad istanza scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal

ricevimento della istanza medesima; tale termine può essere prorogato una sola volta per ulteriori 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti, qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. In caso di variazioni e addizioni del contratto di subappalto, è fatto obbligo all'Appaltatore di richiedere nuova autorizzazione integrativa.

6. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'Appaltatore deve praticare ai sensi dell'art. 105 comma, comma 14, del Codice dei Contratti, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81, i relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; a tal fine, l'appaltatore è obbligato a fornire al Direttore dei Lavori tutte le informazioni e documenti, anche contabili, che lo stesso reputi necessari in relazione ai rapporti intercorrenti con i subappaltatori. L'Appaltatore corrisponde al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate, senza alcun ribasso;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) nei contratti di subappalto - così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle fattispecie previste dal comma 2 dell'articolo 105 del Codice dei contratti - dovrà essere inserita, pena nullità del contratto stesso, una apposita clausola con la quale entrambi i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, nonché il rispetto dei Protocollo d'intesa sottoscritti dall'Azienda USL di cui al precedente art. 10 (ART 10); al riguardo, l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale per il governo della provincia di Reggio Emilia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- e) nei contratti di subappalto dovrà obbligatoriamente essere inserita una clausola con la quale il subappaltatore si impegna a consegnare direttamente alla Stazione Appaltante tutte le certificazioni e la documentazione di legge relative ai materiali, apparecchiature e impianti utilizzati nell'ambito delle lavorazioni subappaltate;
- f) le imprese subappaltatrici, *per tramite dell'Appaltatore*, devono trasmettere alla Stazione appaltante:
 - contestualmente alla richiesta di subappalto, il Piano Operativo di Sicurezza, per l'approvazione, prima dell'inizio dei lavori, come specificato all'art. 52 (ART 52). Tale Piano Operativo andrà trasmesso anche al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In caso di subaffidamenti il Piano Operativo di Sicurezza andrà trasmesso solo al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per l'approvazione, mentre alla Stazione appaltante andrà semplicemente comunicata tale trasmissione, così come indicato sempre all'art. 53 (ART 53);
 - prima dell'inizio dei lavori in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia allo Sportello Unico Previdenziale ;
 - ad ogni stato di avanzamento lavori e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, l'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore nel periodo di riferimento del SAL, per le verifiche previste.

7. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società

anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori. Nel caso in cui l'affidatario sia un consorzio **le richieste dei subappalti e i relativi contratti, trattandosi di contratti derivati, dovranno essere presentate e sottoscritte dal consorzio affidatario e non dal consorziato.**

8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e quindi il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori; pertanto è vietato il subappalto c.d. "a cascata" dei lavori.
9. L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante in relazione ai lavori affidati in subappalto o in cottimo. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29, D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
10. In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti.
11. Costituiscono comunque subappalto, con applicazione della disciplina autorizzatoria di cui al presente articolo, i contratti di fornitura con posa in opera e i contratti di nolo a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
12. I subappaltatori dovranno mantenere, per il periodo di validità del subappalto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
13. Per tutti i subcontratti che non sono subappalti l'Appaltatore dovrà comunicare alla SA, prima dell'inizio della prestazione, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto della prestazione, allegando copia del relativo subcontratto. Anche le eventuali variazioni, che avverranno nel corso dell'esecuzione, dovranno essere oggetto di comunicazione preventiva.
14. Ai sensi dell'articolo 1 comma 53 della L.190/2012 e s.m.i. per le cosiddette attività sensibili subaffidate l'Appaltatore dovrà comunicare alla SA i dati di cui al precedente comma e il soggetto subaffidatario dovrà essere iscritto alla white list della Prefettura di competenza.
15. **Le clausole contrattuali sottoscritte tra Appaltatore e subappaltatore o cottimista dovranno essere coerenti con gli obblighi in capo all'Appaltatore verso la SA, derivanti dalle norme e dal presente capitolato, non potendo in nessun caso l'Appaltatore giustificare l'impossibilità di adempiere a tali obblighi a causa di particolari condizioni sottoscritte con il subappaltatore.** A titolo esemplificativo ma non esaustivo si richiamano: le tempistiche di pagamento in favore del subappaltatore o cottimista, che dovranno essere coerenti con i termini di presentazione delle fatture quietanzate dei SAL precedenti o con i termini di pagamento previsti dal CSA nel caso in cui la SA provveda al pagamento diretto; le ritenute di garanzie trattenute al subappaltatore o cottimista che non potranno superare il valore dell'0,5% sia nel caso in cui la SA provveda al pagamento diretto, sia nel caso in cui debbano essere prodotte le fatture quietanzate dei SAL precedenti.

ART 56. Responsabilità in materia di subappalti

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa di subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il RUP, nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto delle condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti del subappalto e cottimo.
3. Il subappalto/cottimo non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i., come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n.139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n. 246 e come successivamente variato ed integrato dall'art. 25 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito dalla Legge n. 132 del 1 dicembre 2018.
4. Ai subappaltatori e ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'art. **61** (ART 61), comma **5**, in materia di tessera di riconoscimento.

ART 57. Pagamento dei subappaltatori

1. Di norma, l'Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, **entro 20 giorni** dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. In corrispondenza del pagamento di ogni SAL l'Appaltatore dovrà fornire le quantità e gli importi eseguiti fino a quel momento da ogni subappaltatore; ad esaurimento dell'importo autorizzato nel contratto di subappalto il personale del subappaltatore non sarà più ammesso in cantiere.
2. La Stazione Appaltante provvederà in via sostitutiva al pagamento diretto del subappaltatore e dei cottimisti nell'eventualità che l'Appaltatore sia inadempiente a quanto stabilito al comma **1**; in questo caso l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi. La suddetta facoltà sarà esercitabile dalla Stazione appaltante previo infruttuoso esperimento della procedura di messa in mora di quindici giorni nei riguardi dell'Appaltatore.
3. In caso di mancato rispetto da parte dell'appaltatore dell'obbligo di cui comma **1**, qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista e sempre che quanto contestato dall'appaltatore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei lavori.
4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice di contratti, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, al fornitore, l'importo dovuto per le prestazioni nei seguenti casi:
 - a. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - b. su richiesta del subappaltatore.

L'appaltatore è comunque invitato a fornire alla Stazione Appaltante il relativo nulla osta entro 10 giorni dalla richiesta, salvo motivata opposizione in merito. Decorso il suddetto termine senza riscontro da parte dell'appaltatore la Stazione Appaltante procederà al pagamento.

5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dalla Legge di conversione n. 248 del 4 agosto 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture di cui al comma **1**, devono essere assolti dall'Appaltatore.
6. I pagamenti in favore del subappaltatore e del cottimista, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore.
7. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma **1**, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, provvederà alla sospensione dei pagamenti delle rate di acconto successive o di saldo.
8. **La presentazione di tutte le fatture quietanzate dei subappaltatori e cottimisti, comprensive dei saldi delle ritenute di garanzia, sarà condizione per la collaudabilità amministrativa del contratto. Il certificato di collaudo provvisorio non potrà essere emesso in assenza delle suddette fatture e non potrà essere disposto lo svincolo della cauzione definitiva.**

CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART 58. Riserve e istanze dell'Appaltatore.

- 1 L'Appaltatore, nell'eventualità che voglia far valere le proprie pretese, deve formulare le sue domande, sui documenti contabili, **a pena di decadenza**, attendendosi alle seguenti prescrizioni :
 - a. il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato;
 - b. nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro;
 - c. se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, **a pena di decadenza**, nel termine di **quindici giorni**, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda;
 - d. il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare;
 - e. nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al precedente punto b), oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono;
 - f. ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie;
 - g. l'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
- 2 L'Appaltatore, **a pena di decadenza**, dovrà adempiere ai seguenti oneri:
 - a. formulazione della domanda nel momento immediatamente successivo al fatto che determina il suo pregiudizio sul primo documento dell'appalto idoneo a fungere da sede delle domande stesse;
 - b. successiva iscrizione della domanda anche sul Registro di contabilità all'atto del primo stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto che dà origine alla domanda;
 - c. conferma della domanda sul Conto finale, le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate;
 - d. la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto;
 - e. le domande dovranno avere un contenuto preciso e determinato, sia in ordine alle ragioni su cui si fondano (causa petendi), sia in ordine alla quantificazione della pretesa (petitum). Quanto al primo dei due elementi (causa petendi), è indispensabile che l'Appaltatore esponga i fatti a fondamento delle sue domande e le ragioni sostanziali che le giustificano. In difetto, la domanda sarà considerata generica, inefficace e perciò tale da non impedire la decadenza. Circa il petitum, l'Appaltatore avrà l'onere di indicare le somme pretese, con la quantificazione dell'intero importo, e delle singole voci che lo compongono: le domande dovranno essere corredate, **a pena di decadenza**, da documentazione probatoria degli oneri sostenuti (ad es. fatture, etc.).
- 3 Fermo restando quanto previsto al precedente comma **2**, ulteriori domande o istanze, formulate

dall'Appaltatore nell'ambito dell'appalto, in qualsiasi forma esplicate, dovranno essere corredate da documentazione idonea a comprovare le ragioni su cui le stesse si fondano.

- 4 Le suddette domande e/o istanze dovranno, altresì, essere supportate, qualora considerate dall'Appaltatore produttive di oneri economici, da documentazione atta a giustificarne la relativa quantificazione (fatture, computi metrici estimativi, ecc.). Qualsiasi pretesa, pertanto, in qualunque modo formulata, se priva degli elementi indicati, non sarà oggetto di esame e sarà considerata "tamquam non esset" ("come non presentata").
- 5 L'Appaltatore, nel caso in cui le sospensioni dei lavori ordinate dal RUP, che durino per un periodo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o comunque superino sei mesi complessivi, potrà:
 - a. chiedere la risoluzione del contratto; in tale caso se la Stazione appaltante darà il suo assenso, avrà luogo la risoluzione ed all'Appaltatore non competerà alcuna indennità; se, invece, la Stazione appaltante negherà il suo assenso alla risoluzione, l'Appaltatore avrà diritto al ristoro dei maggiori oneri sopportati nel periodo eccedente i termini sopra citati (un quarto del tempo contrattuale ovvero sei mesi), intendendosi per maggiori oneri quelli afferenti il danno emergente, con esclusione perciò di qualsiasi ristoro del lucro cessante. All'Appaltatore spetterà, perciò, esclusivamente il rimborso dei maggiori costi sopportati nel periodo eccedente i termini sopra citati, sempre che tali oneri risultino corredate da idonea documentazione probatoria e sussistano per i macchinari e le retribuzioni le condizioni infra individuate. Resta fermo, comunque, l'onere, a carico dell'Appaltatore, di formulare riserva nel verbale di ripresa dei lavori e successiva conferma nel registro di contabilità al primo stato di avanzamento immediatamente successivo, e ciò **a pena di decadenza**.
 - b. non formulare alcuna istanza di risoluzione; in tal caso il suo comportamento significherà acquiescenza per *facta concludentia* al protrarsi della sospensione e rinuncia al ristoro dei maggiori oneri.
- 6 In ogni caso, il Direttore dei lavori, nell'eventualità in cui sia stata disposta la sospensione, accerterà le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e darà, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. Relativamente ai macchinari e alle retribuzioni, la quantificazione dei danni dovrà essere fondata su prove documentali, quali le fatture di acquisto (per dimostrare il valore dei macchinari) o di noleggio e le buste paga (per dimostrare l'entità degli stipendi corrisposti).

ART 59. Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 205 comma 1 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura variabile tra il 5 per cento e il 15 per cento, ai fini del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni dell'articolo 205 del Codice dei contratti.
2. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. In questo caso si procede con le modalità di cui all'articolo 208 del Codice dei contratti.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART 60. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art 59 (ART 59) e l'Appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il **Foro di Reggio Emilia**; in ogni caso è esclusa la competenza arbitrale.
3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART 61. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, vigenti per il tempo in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del Codice in caso di inottemperanza contributiva, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione pari all'importo dell'inadempienza sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento la D.L. o il CSE e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri unici dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato. Nel caso fossero in corso nuove assunzioni, non ancora registrate nel libro unico, dovrà essere presente in cantiere la documentazione comprovante l'avvenuta assunzione.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

ART 62. Personale dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto con personale in numero e di qualifica e professionalità adeguati ai tempi ed alle modalità di esecuzione degli interventi, sotto la direzione di un proprio dipendente diretto responsabile. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:
 - i regolamenti in vigore in cantiere;
 - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
 - le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;
2. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono

operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo; in particolare, le lavorazioni che devono essere eseguite in tensione, dovranno essere eseguite da personale PES abilitato ai lavori sotto tensione su sistemi di categoria 0 e I.

3. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
4. Il personale dell'Appaltatore dovrà essere di gradimento della D.L., che in qualunque momento potrà ad esso ordinare l'allontanamento e la sostituzione del personale non gradito.

ART 63. Difetti di costruzione e verifiche nel corso di esecuzione dei lavori.

1. La D.L. segnala tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenga non eseguite in conformità alle prescrizioni progettuali e di contratto o a regola d'arte; l'Appaltatore deve provvedere a perfezionarle tempestivamente a sue spese.
2. Qualora l'Appaltatore non ottemperi alle disposizioni ricevute, la Stazione appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente, addebitando i relativi costi all'Appaltatore.

ART 64. Danni alle opere

1. In caso di danni alle opere, l'Appaltatore dovrà provvedere, a proprie cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
2. Ove i danni dipendano da cause di forza maggiore, l'Appaltatore sarà tenuto a farne denuncia alla D.L. entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia la D.L. procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
3. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, il Direttore dei lavori redige processo verbale, alla presenza dell'appaltatore, accertando:
 - lo stato delle cose dopo il danno rispetto allo stato precedente;
 - le cause dei danni, precisando se sussistano cause di forza maggiore;
 - l'eventuale negligenza del soggetto responsabile;
 - l'osservanza da parte dell'appaltatore degli ordini impartiti dalla Direzione Lavori;
 - l'eventuale omissione di cautele volte a prevenire i danni.
 - in ogni caso, nessun risarcimento o indennizzo è dovuto all'appaltatore se venga accertata la relativa colpa o delle persone di cui è tenuto a rispondere.

ART 65. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del Codice dei Contratti, fatte salve le altre fattispecie di risoluzione unilaterale del contratto previste dalla legislazione vigente, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi.
2. La Stazione appaltante ha altresì facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi che si ritiene costituiscano grave inadempimento dell'Appaltatore:
 - a) inadempimento alle disposizioni impartite dalla D.L. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, anche dal coordinatore della sicurezza in cantiere, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - c) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 50 (ART 50) e seguenti del presente Capitolato,

integranti il contratto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

- h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.U.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.
3. Il contratto è altresì risolto qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'articolo 108 comma 2 del Codice dei contratti.
 4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, anche con posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello Stato di consistenza dei lavori.
 5. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o di un suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello Stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
 6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio i rapporti economici con l'Appaltatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore medesimo inadempiente;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
 7. In tutti i casi sopra disciplinati, a seconda dei risultati, si procederà all'esecuzione d'ufficio ed alla stipulazione dei contratti a ciò necessari e si disporrà la presa di possesso delle opere, dei materiali, delle macchine e degli utensili esistenti nel cantiere. L'Appaltatore si obbliga a lasciare l'area libera da persone e cose.
 8. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 106 comma 10 del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti previsti dalla citate disposizioni. In tal caso, proceduto all'accertamento dello Stato di consistenza ai sensi del comma 5, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO 11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART 66. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a tempestiva richiesta scritta dell'Appaltatore, il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.
2. Il certificato di ultimazione può assumere carattere provvisorio e prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dalla D.L. come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
3. Scaduto il termine di cui al precedente comma 2, entro i successivi 10 giorni la D.L. procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite ed emette il certificato di ultimazione definitivo. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione provvisorio e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
4. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'art. 77 (ART 77) del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
5. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla D.L., ai sensi dei commi precedenti.
6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

ART 67. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso non oltre un anno dall'ultimazione dei lavori, in considerazione della particolare complessità dell'opera da collaudare in quanto sono previste opere impiantistiche, come ad esempio l'impianto di climatizzazione e riscaldamento, le quali possono essere correttamente testate solamente in condizioni climatiche adeguate; il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora per cause non imputabili alla Stazione Appaltante, l'emissione del certificato di collaudo non potesse avvenire nel termine sopra indicato, ne sarà data comunicazione all'Appaltatore per iscritto; resta inteso che tutti gli effetti del certificato di collaudo si produrranno a decorrere dalla data di emissione del certificato, ancorché posteriore alla scadenza del suddetto termine.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.
3. Il collaudo è svolto ai sensi del titolo X del DPR 207/2010.

ART 68. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna, parzialmente o totalmente, le opere affidate all'Appaltatore anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, al fine di essere garantito dai possibili danni che siano arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla

stessa per mezzo della D.L. o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni, in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

ART 69. Garanzia

1. L'Appaltatore si obbliga a garantire da ogni vizio o difetto tutti gli impianti e le opere realizzati per un periodo di due anni dall'emissione del certificato di collaudo; l'Appaltatore dovrà pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impiantistiche che dovessero presentare guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell'opera realizzata.

CAPO 12 NORME FINALI

ART 70. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.
2. Oltre agli oneri ed obblighi di cui al presente Capitolato speciale, e a tutti gli altri documenti contrattuali, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, se non espressamente previsti nel computo metrico estimativo, sono a carico dell'Appaltatore e compensati nell'importo contrattuale gli oneri e gli obblighi che seguono, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto all'atto della determinazione dell'offerta.

Oneri generali:

- 1) l'ottenimento, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari ed il rispetto di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- 2) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.
- 3) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto.
- 4) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato.
- 5) organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere.
- 6) fornire alla Stazione appaltante la pianta relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili.
- 7) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed attestare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge.
- 8) fornire organigramma della struttura di gestione dell'Appalto per conto dell'Appaltatore, con curricula dei principali responsabili, con impegno a non sostituirli se non previa motivata comunicazione al RUP.
- 9) provvedere a tutte le spese per la partecipazione alla gara e per tutte le rielaborazioni e ricalcoli occorrenti prima, durante e dopo l'ultimazione dei lavori.
- 10) provvedere a tutte le spese di bolli e registrazioni inerenti tutti gli atti occorrenti per l'appalto sino al collaudo definitivo.
- 11) sopralluogo preventivo, necessario per accertarsi delle effettive condizioni di lavoro e per procedere alla verifica delle misure altimetriche, planimetriche e delle indicazioni dimensionali dei manufatti esistenti; l'Appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni, la sopravvenienza di elementi non valutati e/o non considerati e avanzare in seguito a ciò richieste di maggiori compensi.
- 12) eseguire l'accertamento preventivo, anche mediante indagini dirette, della presenza e del percorso diicoli, fognature, canalizzazioni, impianti, ecc., esistenti nell'area interessata dai lavori e la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari per consentire la regolare esecuzione dei lavori garantendo l'integrità delle reti o comunque la loro funzionalità anche predisponendo eventuali by-pass.

Per quanto riguarda il cantiere e la sua organizzazione:

- 13) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla

entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiainamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

- 14) la pulizia delle aree esterne di cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre ditte;
- 15) provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
- 16) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; non è ammesso l'allacciamento a cabine o quadri elettrici della Stazione appaltante;
- 17) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- 18) predisporre le occorrenti opere provvisorie, tamponature provvisorie, ecc., nelle zone di interferenza con le normali attività sanitarie, i ponteggi con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento/Piano Sostitutivo di Sicurezza e DUVRI;
- 19) predisporre, in fase di installazione e gestione dell'area di cantiere, tutti quegli accorgimenti necessari per il buon andamento del cantiere stesso, con particolare attenzione alla valutazione e conseguente costruzione di percorsi interni, per gli automezzi pesanti se previsti nel Piano della Sicurezza e coordinamento/Piano Sostitutivo di Sicurezza e DUVRI;
- 20) controllare che le ruote degli autocarri in uscita dal cantiere siano sufficientemente pulite al fine di evitare pericoli legati alla scivolosità sulla viabilità pubblica adiacente al cantiere, nonché garantire tale pulizia sulla viabilità interna dei presidi oggetto di intervento/dell'ospedale;
- 21) l'ottenimento dei permessi e la corresponsione di tasse ed oneri dovuti ad enti territoriali (**occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico dei materiali, ecc.**) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori. L'aggiudicatario dovrà tenere a disposizione delle autorità competenti tutti i documenti regolati dal Codice della Strada; in difetto rimane in esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa/contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;
- 22) provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
- 23) provvedere a denunciare alla Stazione appaltante il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico e/o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna alle Autorità competenti;
- 24) mantenere in efficienza e pulizia i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.) nonché i locali destinati alla D.L. previsti come da piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 25) approntare e recingere l'area del cantiere in modo idoneo con tutti gli oneri connessi o come prescritto dai piani di sicurezza, ivi compresa una planimetria del cantiere, con indicazione delle infrastrutture e relativa relazione funzionale;
- 26) provvedere se necessario all'illuminazione del cantiere e di tutte le zone di lavoro;
- 27) predisporre il libero accesso al cantiere al personale dipendente delle altre imprese che opereranno per conto della Stazione appaltante, nonché l'uso gratuito di ponteggi e/o opere provvisorie;
- 28) predisporre il sollevamento di tutti i materiali e attrezzature delle ditte di cui sopra;
- 29) provvedere alla derattizzazione del cantiere anche secondo indicazioni della Stazione appaltante;
- 30) tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, della D.L., della Stazione appaltante ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e ai piani di sicurezza;
- 31) provvedere alla custodia e sorveglianza del cantiere con **sistemi di allarme antintrusione** rinviati a

proprio personale reperibile o a personale provvisto della qualifica di guardia giurata sino alla definitiva consegna dell'opera alla Stazione appaltante;

32) provvedere alla assicurazione contro il furto, tanto per le cose proprie che dei fornitori.

Relativamente alla fase di esecuzione lavori:

- 33) assicurare che tutto il personale autorizzato ad operare in cantiere sia regolarmente assunto con contratto di lavori subordinato;
- 34) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove previste dal progetto, dalle norme o che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in particolare per verifiche connesse alle caratteristiche e o classificazione antincendio. E' compresa, inoltre la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
- 35) la segnalazione tempestiva di ogni carenza e malfunzionamento, comunque rilevata, che possa pregiudicare il normale funzionamento di impianti/sistemi o indurre rischi per la sicurezza o per la corretta erogazione delle attività proprie dell'Azienda Sanitaria;
- 36) ai fini dell'accettazione/ approvazione dei materiali l'appaltatore dovrà fornire relazione e schede tecniche dei prodotti/componenti da posare, da cui si evincano le caratteristiche tecniche ed il rispetto dei requisiti prescritti dal progetto, dalle specifiche tecniche comprese quelle relative ai criteri ambientali minimi (CAM), quest'ultime a carico di un esperto in materia ambientale. Il materiale fornito dovrà essere catalogato, ordinato e numerato progressivamente consegnato in formato cartaceo e digitale al fine di costituire la base con tutte le integrazioni richieste dalla DL della documentazione a corredo della contabilità e del collaudo;
- 37) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- 38) i trasporti dagli stabilimenti e magazzini dell'appaltatore e delle sue fornitrici e scarico nel luogo d'impiego di tutti i materiali, apparecchi ed attrezzi di lavoro occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli impianti, gli imballaggi ecc. nell'intesa che tutto viaggia sempre a spese e ad esclusivo rischio e pericolo dell'appaltatore fino allo scarico nei cantieri di lavoro; l'appaltatore deve provvedere a sua cura a tutti i controlli del caso ed alla presentazione dei reclami ai vettori per smarrimento, sottrazioni, danni di qualsiasi genere;
- 39) il trasporto dei materiali fino e dal luogo di svolgimento dell'attività lavorativa; pur essendo consentito l'utilizzo di scale, ascensori e montacarichi presenti nei presidi, l'appaltatore potrà far ricorso a propri apparecchi di sollevamento senza alcun sovrapprezzo o richiesta di compensi aggiuntivi di qualsiasi natura; il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- 40) la concessione, su richiesta della D.L., a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- 41) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- 42) tenere a disposizione della D.L. i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dalla D.L.;
- 43) raccogliere, custodire, registrare e fornire ordinati alla Direzione Lavori tutti i certificati dei materiali di costruzione **collegati ai documenti di trasporto**;
- 44) fornire tutti i certificati di resistenza al fuoco e reazione al fuoco sui materiali previsti dalle normative

vigente in materia di prevenzione incendi. Detti certificati dovranno essere accompagnati da certificati di omologazione, relazioni valutative, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Andranno consegnate alla D.L. le bolle di trasporto dei materiali impiegati in cantiere;

- 45) l'esecuzione di **un'opera campione delle singole categorie** di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dalla D.L., per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- 46) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della D.L.; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- 47) nominare il Direttore tecnico di cantiere, che dovrà possedere i requisiti di Legge, e comunicarlo alla D.L. ed al RUP;
- 48) valutare, predisporre e coordinare, nel modo più opportuno ed in stretto rapporto con le indicazioni del citato Piano della Sicurezza e con la D.L., tutti gli accorgimenti generali e particolari da adottare per non arrecare disturbi e/o interferenze con l'attività sanitaria, in quanto i lavori saranno eseguiti, perdurando l'attività sanitaria in essere;
- 49) adottare tutti i provvedimenti necessari, affinché, ove venga disposta una sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere eseguite, franamenti di terra o altri eventi dannosi, restando a carico esclusivo dell'Appaltatore, e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore, i danni che possano derivare da inadempienza alla presente clausola;
- 50) provvedere, nelle zone, ove sono previste ristrutturazioni interne dell'edificio esistente, alla verifica in loco di tutte le quote riportate sugli elaborati grafici;
- 51) provvedere alla realizzazione delle opere provvisorie per la protezione, salvaguardia e custodia di tutte le opere sino alla emissione del certificato di collaudo;
- 52) all'esecuzione degli elaborati di dettaglio (**costruttivi**) necessari per la cantierizzazione (interfaccia fra il progetto e l'esecuzione) delle opere da eseguire;
- 53) provvedere alla rimozione e trasporto di materiali classificati come tossici o nocivi secondo la normativa vigente al momento dell'esecuzione dei lavori;
- 54) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando alla D.L. l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- 55) richiedere tempestivamente alla D.L. disposizioni per quanto eventualmente risulti omesso, inesatto e/o discordante nelle tavole grafiche e/o nella descrizione dei lavori;
- 56) segnalare immediatamente alla D.L. il verificarsi di assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro;
- 57) osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio e strutture metalliche, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge n. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo, nonché dei campioni di acciaio per opere in carpenteria metallica agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
- 58) gli interventi su impianti telefonici dovranno essere eseguiti da impresa con le necessarie certificazioni a seconda della categoria dell'impianto da realizzare. **Nel caso di realizzazione di cablaggio strutturato rete dati/fonia dovrà essere fornito il certificato di collaudo ed il report delle misure effettuate;**
- 59) prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
- 60) assicurare la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito da concordare preventivamente con la D.L.;
- 61) predisporre le eventuali proprie indagini geognostiche integrative, a corredo di quelle esistenti, lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione e di sostegno;

62) provvedere alla rimozione quotidiana, al termine dei turni di lavoro, dei materiali di rifiuto e residui di lavorazione in tutta l'area del cantiere;

Relativamente ai subappalti:

63) fornire alle imprese subappaltatrici presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dai Piani della sicurezza, DUVRI e dai documenti allegati e facenti parte integrante del presente Capitolato e del contratto;
- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva e/o individuale. Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della Stazione appaltante e della D.L.;
- adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 97 del D.Lgs 81/2008, per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori;

64) mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltatrici il Piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo;

65) informare la Stazione appaltante ovvero il RUP e il Coordinatore per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo formulate dalle imprese subappaltatrici;

66) attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;

67) fornire al RUP i nominativi di tutte le imprese alle quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

Per quanto concerne la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro:

68) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

69) comunicare alla Stazione appaltante, al RUP, alla D.L. ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo del Responsabile, per conto dell'Appaltatore, del rispetto del piano/dei piani operativo/i di sicurezza;

70) promuovere ed istituire, nel cantiere, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;

71) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

72) effettuare il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

73) assicurare che l'ubicazione delle postazioni di lavoro siano conformi al Piano/ai Piani della sicurezza;

74) assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; nel caso di lavorazioni che comportino l'utilizzo di fiamme libere, all'interno del presidio con presenza di attività sanitaria o personale dell'azienda, l'Appaltatore dovrà provvedere a proteggere le aree di lavoro con compartimentazioni REI;

75) predisporre tutte le necessarie opere per mantenere le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

76) predisporre le attrezzature ed effettuare gli adempimenti e le procedure previsti del piano/dei piani di sicurezza ovvero richiesti dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

77) realizzare tutte le opere, le postazioni di lavoro, le singole lavorazioni secondo quanto previsto del piano/dei piani della Sicurezza e dal P.O.S. e che queste siano ogni qualvolta concordate con la D.L.;

78) rilasciare dichiarazione alla Stazione appaltante di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

- 79) richiedere, tempestivamente, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
- 80) effettuare costanti monitoraggi, sia all'inizio dell'esecuzione dei lavori sia durante le fasi di lavoro stesso, dei rumori, dei fumi e delle polveri presenti in cantiere e prendere i necessari provvedimenti per ridurli ove superino quanto stabilito dalla normativa vigente e del piano/dei piani della Sicurezza, oltre alla normale dotazione di servizi di cantiere prevista nel piano/nei piani della sicurezza;
- 81) assumersi tutti gli oneri previsti dal DM 10 marzo 1998 in merito alla sicurezza antincendio e alla gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

A titolo esemplificativo, si elencano alcune delle problematiche da prendere in considerazione in relazione alla presenza di lavori di ristrutturazione:

- accumulo di materiali combustibili,
- ostruzione delle vie di esodo,
- bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco,
- realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.

L'Appaltatore dovrà quindi:

- all'inizio della giornata lavorativa assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito;
- alla fine della giornata lavorativa effettuare un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'insorgere di un incendio.

Particolare attenzione dovrà essere posta ove si effettuino lavori a caldo (saldature od uso di fiamme libere). Il luogo ove si effettuino tali lavori a caldo dovrà essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.

Dovranno inoltre essere messi a disposizione degli addetti estintori portatili.

Ogni area nella quale sia stato effettuato un lavoro a caldo dovrà essere controllato dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non vi siano materiali accesi o braci.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non dovranno essere depositate all'interno del luogo di lavoro.

Per quanto attiene ai collaudi l'Appaltatore dovrà:

- 82) provvedere a propria cura e spese dei materiali, i mezzi e la mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo secondo le richieste dei collaudatori;
- 83) fornire tutta la strumentazione necessaria richiesta dai collaudatori, con i relativi certificati di taratura in stato di validità;

Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà:

- 84) provvedere allo sgombero e alla pulizia del cantiere, con rimozione di tutti i materiali residui, entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
- 85) provvedere alla pulizia finale a fondo di tutte le opere eseguite;
- 86) provvedere alla manutenzione e gestione gratuita delle opere edili ed impiantistiche fino all'emissione del certificato di collaudo; dovrà essere garantito la **disponibilità di un pronto intervento** (reperibilità) in caso di problemi urgenti insorti sulle opere eseguite;
- 87) garantire tutte le opere ed impianti dalla data del certificato di ultimazione all'emissione del certificati di collaudo; l'Appaltatore dovrà pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impianti che dovessero presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell'opera realizzata;
- 88) fornire tutti i certificati di resistenza al fuoco e reazione al fuoco sui materiali e sugli elementi strutturali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica a disposizione dei comandi provinciali dei VV.F. secondo quanto già specificato ai precedenti articoli;
- 89) sulla scorta della documentazione e dei certificati delle opere di sicurezza antincendio dovranno essere prodotte idonee planimetrie secondo quanto indicato all'art. 85 (ART 85). L'Appaltatore dovrà predisporre in duplice copia la documentazione sopra indicata. In particolare, i modelli ministeriali dovranno essere prodotti in doppia copia originale, per gli altri certificati la seconda copia deve essere copia conforme all'originale. Inoltre, tale documentazione dovrà essere raccolta in un raccoglitore, dividendola in fascicoli ordinati secondo vari capitoli (resistenza al fuoco strutture, resistenza al fuoco

- elementi separanti, porte REI, sigillatura attraversamenti, serrande tagliafuoco, reazione al fuoco, impianti antincendio ecc.). Il fascicolo dovrà contenere le planimetrie di riferimento dell'ubicazione dei materiali e dei relativi certificati;
- 90) provvedere alla redazione, raccolta, coordinamento e presentazione agli Uffici competenti della documentazione necessaria all' "agibilità e conformità edilizia" (VVF., ISPEL, Comune, Catasto, A.R.P.A., Dipartimento di prevenzione, etc.) provvedendo con propri incaricati, anche iscritti presso ordini professionali (se richiesto dalla tipologia degli atti o adempimenti), alla redazione e sottoscrizione degli elaborati grafici e dattiloscritti.;
- 91) provvedere alla stesura ed alla fornitura gratuita dei manuali per il funzionamento, la gestione e la manutenzione degli impianti;
- 92) provvedere all'istruzione gratuita del personale addetto agli impianti;
- 93) fornire a cura dell'esperto CAM (Criteri Ambientali Minimi), nominato dall'Appaltatore, una relazione tecnica periodica relativa alla quantità, alle caratteristiche dei materiali posti in opera, all'attuazione delle procedure di gestione del cantiere, ecc. al fine di dimostrare il rispetto nella fase esecutiva di quanto previsto in materia di criteri ambientali minimi;
- 94) fornire una relazione tecnica relativa alle caratteristiche di tutti i materiali posti in opera;
- 95) fornire le certificazioni ai sensi del DM 37 del 2008;
- 96) fornire la certificazione di marcatura CE "dispositivo medico" ai sensi del D.Lgs 46/97 per l'impianto di gas medicali, ove presenti;
- 97) fornire le certificazioni inerenti l'impianto strutturato trasmissione dati – telefonia;
- 98) fornire alla Stazione appaltante, al termine dei lavori, materiale di scorta uguale a quello messo in opera in quantità pari ad almeno il 2% delle quantità posate e relativo a:
- pavimenti e rivestimenti esterni ed interni
 - elementi utilizzati per gradini
 - controsoffitti
 - corrimano e paracolpi
 - paraspigoli
 - ferramenta infissi interni ed esterni con guarnizioni
 - corpi illuminanti;
 - rilevatori di fumo;
 - terminali dell'impianto elettrico: prese, pulsanti, interruttori;
- 99) provvedere alla verifica della cubatura realizzata in relazione a quella teorica di progetto; di tale verifica dovrà essere fornita apposita prova documentale;
- 100) redigere, documentare e consegnare alla committenza tutte le dichiarazioni richieste nei vari documenti contrattuali; al riguardo si richiama l'attenzione anche sulle certificazioni dei materiali, antincendio, latex-free e sull'assenza, nei materiali utilizzati nella realizzazione, dei Composti Organici Volatili.

ART 71. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare alla D.L., con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dalla D.L. che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla D.L..
2. L'Appaltatore ha l'onere di fornire le attrezzature necessarie alle lavorazioni senza alcun sovrapprezzo rispetto ai corrispettivi indicati negli elenchi prezzi unitari di contratto e ciò anche nel caso di esecuzione di opere in economia.
3. L'Appaltatore dovrà procedere, con tecnico abilitato e a proprio onere, all'**ACCATAMENTO** presso i competenti uffici dell'Agenzia del Territorio per le nuove costruzioni eseguite o le modifiche dei fabbricati o manufatti esistenti.

4. L'Appaltatore deve produrre alla D.L. un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della D.L.. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
5. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine con idonea strumentazione topografica.

ART 72. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I rifiuti provenienti dalle eventuali demolizioni o escavazioni sono da considerarsi di proprietà dell'Appaltatore e dovranno essere smaltiti a cura e carico dell'Appaltatore medesimo, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 120/2017, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e/o di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e/o demolizioni.
2. Ai fini del *deposito temporaneo* dei rifiuti, la Stazione appaltante renderà disponibile all'Appaltatore, in caso di necessità, su sua richiesta, una adeguata area di cantiere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006. L'appaltatore dovrà redigere preventivamente il Piano di Utilizzo, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 120/2017.
3. Eventuali materiali e/o prodotti dalla demolizione o dalla escavazione potranno rimanere di proprietà della Stazione Appaltante su specifica richiesta della stessa, che potrà essere avanzata anche durante l'esecuzione dei lavori. In tal caso il materiale sarà adeguatamente depositato in un magazzino indicato dalla D.L., intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e/o di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e/o demolizioni.
4. Ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 l'Appaltatore può utilizzare terre di scavo come materiali da costruzione, previa le necessarie approvazioni dell'ARPAE.
5. Eventuali rifiuti provenienti dalle demolizioni potranno essere utilizzati come materiali da costruzione previa l'adozione di adeguati trattamenti a cura e carico dell'Appaltatore, come previsto dal D.Lgs. 152/2006.
6. L'Appaltatore dovrà provvedere all'iscrizione all'albo dei gestori dei rifiuti (A.N.G.A.) e dovrà eseguire tutte le prescrizioni in relazione al trasporto dei rifiuti indicate dal D.Lgs. 152/2006.
7. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o di ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione, ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, essi restano di proprietà della Stazione appaltante, salvo quanto possa essere di competenza statale.
8. Nel caso di rinvenimento di ordigni bellici, l'Appaltatore è tenuto a darne tempestivo avviso alle autorità competenti. In caso di sospensione temporanea del cantiere per la rimozione di detti ordigni, nessun compenso spetterà all'Appaltatore, fermo restando che la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine previsto contrattualmente.
9. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui al comma **1** ai fini di cui al successivo art. **73** (ART 73).

ART 73. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203, della L. 221/2015 (art. 18), del D.lgs. 50/2016 (art.34) nonché del DM 11 ottobre 2017 e dei relativi provvedimenti attuativi, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2 del DM 203/2003, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
3. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

ART 74. Difesa ambientale

1. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
2. In particolare, nell'esecuzione delle opere l'Appaltatore deve provvedere a:
 - evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
 - effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
 - segnalare tempestivamente alla D.L. il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o di materiali contaminati.

ART 75. Custodia del cantiere

1. E' a carico e cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante medesima.

ART 76. Cartello di cantiere

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, numero 1 esemplare del cartello di cantiere, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e quanto previsto dal Regolamento edilizio, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Le dimensioni previste potranno subire variazioni solo a seguito di accordo con la D.L.

ART 77. Penali per inadempienze

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 24 (ART 24) del presente Capitolato, l'Appaltatore è tenuto al pagamento delle seguenti penali per inadempimento, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, al verificarsi di:
 - a) infrazioni al PSC inoltrate dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al Responsabile dei lavori: € 1000,00 (euro mille/00) per ogni infrazione accertata, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore;
 - b) mancata ottemperanza di quanto stabilito all'art. 49 (ART 49) per quanto concerne la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni infrazione accertata, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore;
 - c) mancata ottemperanza dei termini di disposizioni sulla buona esecuzione e condotta dei lavori, come da prescrizioni previste nei Capitolati Tecnici e Elaborati di Progetto, ecc. inoltrate dalla D.L. al RUP: € 1500,00 (euro millecinquecento/00) per ogni inadempienza accertata salvo procedere alla esecuzione in danno allo scadere dei trenta giorni di inadempienza, salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno ulteriore;
 - d) mancata formazione, certificata dalla D.L., sull'uso e manutenzione degli elementi tecnologici, impianti ecc.: € 1500,00 (euro millecinquecento/00) per ogni inadempienza accertata salvo procedere alla esecuzione in danno allo scadere dei trenta giorni di inadempienza;
 - e) per ritardi o inadempienze riguardanti interventi di manutenzione riparativa urgenti viene stabilita una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni inadempienza, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore per le conseguenze che il mancato intervento può causare;
 - f) contravvenzione a quanto esposto all'art. 7 (ART 7), comma 3 in merito all'obbligo di riservatezza e art. 54 (ART 54) in merito all'accessibilità dei luoghi d'intervento: verrà applicata una penale di € 1000,00 (euro mille/00) per ogni inadempienza accertata; l'applicazione della penale non esonera l'Appaltatore dal rispondere personalmente dei danni, anche d'immagine, causati alla Stazione appaltante; l'Appaltatore medesimo sarà inoltre responsabile anche se il fatto risulterà commesso da suoi dipendenti o dipendenti di subappaltatori o fornitori.
2. Qualora l'appaltatore non adempia correttamente agli obblighi ed oneri assunti con il contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari incaricando

imprese o personale di propria fiducia. Le spese derivanti dai suddetti interventi vengono addebitate all'Appaltatore con una maggiorazione del **10 per cento** a titolo di penale.

3. Le penali di cui al presente articolo saranno dedotte dall'importo netto dei lavori in sede di contabilità in occasione dello Stato d'avanzamento lavori successivo al verificarsi del ritardo ovvero in sede di conto finale.
3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti nonché dell'art. **24** (ART 24) non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi e le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troveranno applicazione gli artt. **27** (ART 27) e **65** (ART 65), in materia di risoluzione del contratto.
4. Qualora si verifichi una o più fattispecie di inadempimento di cui al presente articolo, tali da concretare inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile, è comunque facoltà della Stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto, con le modalità previste all'art. **65** (ART 65), in materia di risoluzione del contratto.

ART 78. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) le spese di pubblicazione;
 - f) le spese per l'eventuale acquisto del progetto esecutivo nella copisteria indicata dalla Stazione Appaltante.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi **1** e **2**, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ART 79. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati trasmessi all'Azienda Capofila verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo. L'Azienda Titolare dell'ULC esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I Responsabili/ Incaricati del trattamento dati sono individuati all'interno delle singole Aziende sanitarie in base agli specifici regolamenti aziendali. L'interessato ai sensi dell'art 7 Dlgs 196/03 ha diritto di accesso ai dati personali e all'esercizio degli altri diritti previsti dal medesimo art.7.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, i dati personali forniti devono essere esatti e corrispondere al vero, con esonero reciproco da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).

Qualora, in relazione all'esecuzione del presente contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Azienda Titolare ULC risulti titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In

coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- d) nel trasmettere all'Amministrazione, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitano di riscontro scritto, in modo da consentire all'Amministrazione stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Amministrazione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire all'Amministrazione, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

<p>PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE</p>
--

CAPO 13 PRESCRIZIONI GENERALI

ART 80. Impianto del cantiere

1. L'Appaltatore, immediatamente dopo la data di consegna dei lavori, per ogni singolo intervento dovrà dare effettivo inizio all'allestimento del cantiere.
2. L'Appaltatore, in fase di installazione e gestione dell'area di cantiere, dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per il buon andamento del cantiere stesso. Particolare attenzione dovrà essere posta alla valutazione e conseguente costruzione di percorsi interni per gli automezzi pesanti, così come sottolineato nei Piani/nel Piano della Sicurezza.

ART 81. Elaborati costruttivi

1. I disegni costruttivi riguardanti ogni tipo di lavorazione, secondo quanto indicato nei Capitolati specialistici, dovranno essere consegnati alla D.L. almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi.

ART 82. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

1. I materiali e i componenti che incidono sul costo complessivo dell'opera in misura non inferiore al cinque per cento devono avere le certificazioni di qualità.
Tali certificazioni dovranno essere raccolte in modo organico per essere sottoposte all'approvazione della D.L. e del collaudatore.
2. Sia nel caso di materiali e/o componenti legati ad installazione di impianti sia nel caso di materiali e/o componenti d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature, nonché le relative schede tossicologiche e le certificazioni circa la marchiatura CE dei materiali (secondo quanto previsto dal DM 15.05.06), almeno 15 giorni prima della relativa posa in opera, per ottenere l'approvazione della D.L.. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle prescrizioni del Regolamento UE 305/11 Prodotti da costruzione.
3. L'Appaltatore è tenuto a presentare, **almeno 15 giorni prima** della relativa posa in opera, contestualmente ai disegni costruttivi, copia dei certificati di prova e di omologazione comprovanti che i materiali ed i componenti impiegati sono certificati per lo specifico uso, in particolare per i materiali da installare per la prevenzione incendi, nonché le certificazioni circa la marchiatura CE dei materiali (secondo quanto previsto dal DM 15.05.06), per ottenere l'approvazione della D.L..
4. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire un'opera campione delle varie tipologie di attraversamento, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
5. Le caratteristiche dei vari materiali e componenti saranno definite nei modi seguenti:
 - a) dalle prescrizioni generali del presente contratto;
 - b) dalle prescrizioni particolari riportate in tutti i Capitolati Speciali facenti parte degli elaborati di progetto;
 - c) da disegni, dettagli esecutivi e relazioni tecniche di cui si compone il progetto esecutivo;
 - d) da tutte le norme in materia UNI, CEI, etc.;
6. Tutte le campionature accettate, compresi i prototipi di infissi e di materiali speciali, nonché i loro cataloghi e le specifiche tecniche, saranno conservate dalla D.L. in apposito ambiente in cantiere, con scaffali ed armadi, approntati e forniti dall'Appaltatore, sino all'ultimazione delle operazioni di collaudo.
7. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove ordinate dalla D.L. sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
8. L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla D.L..

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

9. I materiali e /o i componenti non accettati dalla D.L. dovranno essere sostituiti, a cura e spese dell'Appaltatore, con altri rispondenti ai requisiti richiesti.
10. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali e/o componenti forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
11. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

ART 83. Accettazione, qualità ed installazione degli impianti

1. Tutti gli impianti previsti nell'appalto, nonché la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla D.L., delle specifiche del presente contratto o degli altri documenti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia e, comunque, secondo le regole dell'arte. Tutti i materiali impiegati nell'esecuzione dei lavori dovranno essere conformi alle prescrizioni del Regolamento UE 305/11 Prodotti da Costruzione (CPR); in particolare, l'Appaltatore dovrà impiegare prodotti e materiali (ivi inclusi i cavi elettrici) in possesso della marcatura CE a norma del suddetto Regolamento, senza che sia dovuto alcun sovrapprezzo o onere aggiuntivo rispetto ai prezzi unitari contrattuali.
2. Gli impianti che incidono sul costo complessivo dell'opera in misura non inferiore al cinque per cento devono possedere le certificazioni di qualità.
3. I disegni costruttivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell'Appaltatore) dovranno essere consegnati alla D.L. almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo insieme.
4. L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni costruttivi, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati.
5. L'Appaltatore dovrà provvedere al massimo grado di standardizzazione di ogni componente, compatibilmente con le esigenze di funzionalità ed economicità del progetto. I componenti dovranno essere, ove possibile, unificati secondo standard europei e dovranno essere di facile reperibilità sul mercato. Si precisa che dovrà essere prevista la fornitura di apparecchiature compatibili ed omogenee con quanto già installato per conseguire uniformità di ricambi, funzionamento e manutenzione.
6. I materiali e/o i componenti relativi agli impianti non accettati dalla D.L. dovranno essere sostituiti, a cura e spese dell'Appaltatore, con altri rispondenti ai requisiti richiesti.
7. L'Appaltatore è, comunque, totalmente responsabile di tutti gli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla D.L. non pregiudica i diritti che la Stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.
8. Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle relative opere murarie, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente contratto, restando stabilito che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla D.L., dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

ART 84. Materiali ed attrezzature acquistati o installati direttamente dalla SA

1. Per le lavorazioni escluse dall'Appalto, di cui all'art. 3 (ART 3), l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) richiedere tempestivamente alla Stazione appaltante l'elenco, la definizione e le caratteristiche tecniche delle lavorazioni e parti di esse acquistate direttamente dalla Stazione appaltante;
 - b) programmare ed eseguire le opere contrattuali tenendo conto della futura installazione delle lavorazioni escluse dall'Appalto, prevedendo eventuali modifiche degli elaborati costruttivi, contrattualmente di competenza dell'Appaltatore, prevedendo gli attacchi, inserti, e quant'altro necessario per la loro installazione a perfetta regola d'arte, senza compensi aggiuntivi.

ART 85. Elaborati "come costruito" e certificazioni

1. L'Appaltatore dovrà provvedere alla redazione degli elaborati "come costruito" seguendo i criteri e le modalità di seguito riportati.

I requisiti fondamentali che tali elaborati dovranno soddisfare sono:

- la rappresentazione esatta di quanto effettivamente costruito, fornito ed installato;
- la rintracciabilità, una volta realizzata l'opera, di ogni componente edilizio ed impiantistico, in particolar modo di quelli non immediatamente accessibili, per tutte le esigenze gestionali e manutentive;
- il coordinamento tra elementi costruttivi rappresentati e le certificazioni di corredo necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni all'uso del fabbricato previste dalle norme vigenti.

2. Nell'ottica di operare in regime di qualità, l'Appaltatore dovrà attivare una procedura di produzione degli elaborati "come costruito".

Il principio fondamentale da adottare nella definizione della procedura è quello di rilevare e rappresentare i componenti edilizi ed impiantistici prima che vengano celati da altre opere.

Gli elementi fondamentali che la procedura dovrà definire sono:

- una tempistica di consegna degli elaborati nel corso del cantiere che segua gli stati di avanzamento dei lavori ed il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore;
- il personale che l'Appaltatore intenderà impiegare nelle operazioni di rilievo e rappresentazione;
- i criteri e le modalità di rilevazione dei componenti edilizi ed impiantistici realizzati;
- le modalità di rappresentazione, che dovranno definire in dettaglio:
 - i documenti da produrre che in termini generali saranno costituiti da planimetrie, prospetti, viste, sezioni, fotografie, relazioni esplicative e corredati da legende relative ai materiali e ai componenti impiegati con richiami alle certificazioni che dovranno essere allegate e da indicazioni dimensionali, comprese quelle necessarie ad individuare i componenti nascosti rispetto a punti fissi facilmente individuabili;
 - le scale di rappresentazioni che dovranno essere adeguate agli elementi costruttivi disegnati e, comunque, non inferiori alle rappresentazioni analoghe di progetto;
 - i criteri con cui saranno forniti ed organizzati i file degli elaborati grafici, realizzati con Autocad, corredati da un manuale d'uso;
 - quanto altro il RUP e la D.L. ritenga necessario alla redazione degli elaborati del "come costruito".

Tale procedura dovrà essere presentata al RUP e alla D.L. entro 30 giorni dall'avvio effettivo delle lavorazioni e da questi approvata.

3. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di consegna previste.

In caso di non rispetto delle scadenze di consegna degli elaborati "come costruito" previste dal programma si applicheranno le penali di cui all'art. 24 (ART 24).

In caso gli elaborati consegnati, a giudizio della D.L., non rispondano ai requisiti richiesti, la D.L. chiederà all'Appaltatore l'adeguamento fissando un nuovo termine di consegna, scaduti il quale se l'Appaltatore è inadempiente si applicheranno le penali di cui al precedente paragrafo per ogni giorno di ritardo.

Inoltre, in ogni caso di inadempienza dell'Appaltatore, la D.L. avrà la facoltà di interrompere il proseguo di quelle lavorazioni che vadano a nascondere i componenti non rilevati e la Stazione appaltante potrà procedere ad eseguire d'ufficio le rilevazioni e le rappresentazioni di quanto omesso dall'Appaltatore, eseguendo ove necessario saggi o demolizione di quanto messo in opera; o l'adeguamento degli elaborati consegnati dall'Appaltatore ritenuti non conformi a quanto richiesto.

Le sospensioni che si rendessero necessarie non daranno diritto all'Appaltatore ad un prolungamento

dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori. A carico dell'Appaltatore saranno le spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio di rilievi e rappresentazione grafica oltre che di demolizione e rifacimento delle opere necessarie ad eseguire il rilevamento. Le penali e/o i costi sostenuti per l'esecuzione d'ufficio saranno decurtati in occasione del primo SAL utile.

4. Tutti gli elaborati grafici dovranno essere forniti in 1 copia cartacea e su supporto informatico (realizzato con Autocad, release compatibile con quanto in uso da parte dell'Amministrazione al momento della consegna).
5. Ogni elaborato presentato dovrà aver ricevuto l'approvazione della D.L..
6. Tutta la documentazione presentata deve essere consegnata, oltre che su supporto cartaceo, anche in formato informatico editabile, con firma digitale, su supporto durevole.
7. Al fine di esemplificare quanto sopra richiesto si riportano di seguito alcuni degli aspetti che dovranno essere presi in considerazione nel produrre gli elaborati "come costruito". Quanto di seguito riportato è da ritenersi solo indicativo, non è esaustivo e deve essere rapportato all'effettivo oggetto del contratto affidato.

Fondazioni

Gli elaborati relativi alle fondazioni dovranno riportare il posizionamento effettivo e le dimensioni di quanto posto in opera con indicazione della quota effettiva di posa delle fondazioni, dei pali su cui vengono eseguite le verifiche e prove di carico in corso d'opera (con richiamo ai certificati di prova). Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

Strutture in elevazione

Dovranno essere prodotti gli elaborati di quanto realizzato: piante, sezioni e particolari esecutivi e costruttivi. Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

Dovranno essere rappresentati i dettagli relativi alla realizzazione dei copriferri e delle protezioni antincendio delle strutture metalliche con indicazione delle marche, tipo e spessori applicati dei prodotti utilizzati, dei quali dovranno essere prodotti i relativi certificati secondo le normative di prevenzione incendi.

Rete di scarico e fognature

Dovranno essere riportate in planimetria l'ubicazione esatta della rete fognaria bianca e nera, le quote di fondo tubo e le pendenze per tutti i tratti, l'ubicazione dei pozzetti, il particolare e l'esatta localizzazione dell'immissione nella fognatura esistente, il posizionamento esatto delle montanti di scarico con le relative tubazioni per la ventilazione primaria e secondaria.

All'interno dei locali serviti dalle reti di scarico, in scala non inferiore a 1:50, dovranno essere riportati i percorsi orizzontali e verticali delle reti con dimensioni, pendenze e particolari. E' importante siano indicate le quote sufficienti ad identificare la posizione esatta delle tubazioni nei tratti sia orizzontali che verticali.

Gli elaborati dovranno essere completati con l'indicazione della marca e del tipo dei materiali utilizzati, di cui si allegheranno le schede tecniche. Dovrà essere prodotto un album fotografico contenente fotografie d'insieme e i particolari della rete fognaria a terra. Per ogni locale asservito dalla rete di scarico almeno tre foto che rappresentino quanto posato.

Opere edili.

Dovrà essere rappresentato quanto effettivamente realizzato con ubicazione e dimensioni esatte di partizioni interne, aperture, collegamenti verticali ecc.

Si dovranno riportare i materiali utilizzati per infissi (compresi tipologia dei vetri utilizzati), finiture, murature, arredi fissi, sanitari, attrezzature speciali ecc. con indicazione delle marche e tipologie e corredati dei relativi certificati.

Le rappresentazioni (planimetrie, sezioni, prospetti e particolari) dovranno essere debitamente quotate.

Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

Opere di sicurezza antincendio

Dovranno essere consegnati i certificati di prova e di omologazione, in originale, la relazione valutativa (REL REI), le dichiarazioni di corretta posa in opera e qualunque eventuale ulteriore documentazione riferibile ai lavori di cui al presente articolo necessaria a istruire la pratica per la richiesta del certificato di prevenzione incendi.

Dovrà essere rappresentato in scala non inferiore a 1:100 quanto realizzato con indicazione dei

materiali e dispositivi posti in opera ai fini della protezione e prevenzione degli incendi, con indicazione del materiale, della marca, tipo, dimensione, ed un sistema di identificazione che faccia riferimento ai certificati necessari ai fini del rilascio del CPI, che dovranno essere allegati con le modalità previste dalle normative di prevenzione incendi.

Dovrà essere rappresentato in scala non inferiore a 1:100 quanto realizzato con indicazione dei materiali e dispositivi posti in opera ai fini della protezione e prevenzione degli incendi, in particolare si dovranno indicare:

- sistemi di compartimentazione orizzontali e verticali (tipo, spessore ecc.) con grado REI certificato,
- materiali di finitura con classe di reazione al fuoco certificata (pavimenti, pareti, soffitti, porte ecc.),
- posizione e tipologia dei sistemi di spegnimento (idranti, naspi, estintori ecc.),
- simbologia indicante la presenza di impianti di rilevazione e protezione antincendio con riferimenti agli elaborati che li rappresentano nel dettaglio,
- illuminazione d'emergenza,
- porte REI con indicazione della marca e tipo e della presenza eventuale di elettromagneti,
- serrande tagliafuoco, chiusure REI di attraversamenti impiantistici con indicazione del materiale, della marca, tipo, dimensione,
- ogni elemento rappresentato, oltre all'indicazione della marca e delle caratteristiche antincendio, dovrà riportare un sistema di identificazione che faccia riferimento ai certificati necessari ai fini del rilascio del CPI, che dovranno essere allegati con le modalità previste dalle normative di prevenzione incendi.

Dovrà essere presentato un album di foto delle principali fasi con inquadramento di insieme e dei particolari.

Impianti

Per ogni tipologia di impianto dovranno essere prodotti gli elaborati che rappresentano quanto effettivamente eseguito nelle scale adeguate.

Gli elaborati dovranno riportare:

- l'ubicazione esatta dei componenti (valvole, serrande, dispositivi, terminali) con adeguate quote,
- la tipologia, marca, caratteristiche, riferimenti ai certificati e alla schede tecniche,
- l'ubicazione e la rappresentazione con particolari in scala adeguata della realizzazione di attraversamenti di compartimentazioni con specifiche sui materiali e richiami alle certificazioni prodotte.

Oltre alle planimetrie dovranno essere prodotte sezioni e viste che permettano di individuare gli sviluppi verticali delle reti di distribuzione e la collocazione esatta dei componenti impiantistici.

Dovranno essere forniti gli schemi funzionali di quanto eseguito, la rappresentazione esatta dei componenti installati nelle centrali e sotto centrali con indicazioni delle marche dei materiali e dei componenti e i riferimenti a tutti i certificati, calcolazioni, verifiche necessari al collaudo.

Dovrà essere presentato un album di foto di ogni ambiente che rappresenti l'insieme degli impianti installati ed i particolari.

Per quanto concerne gli impianti, in merito agli elaborati da presentare, si deve far riferimento ai rispettivi Disciplinari tecnici di cui al progetto esecutivo.

Per gli impianti andranno indicati i percorsi esatti con posizione di valvole, sezionatori, terminali, filtri ecc. in pianta e su parete con dimensioni e quote che individuino la posizione degli elementi nascosti rispetto punti di riferimento certi. Il tutto corredato in ogni ambiente di fotografie.

Tutti gli elaborati come costruito dovranno essere realizzati in scala opportuna, corredati di particolari in scala 1:20, 1:10, 1:5 a seconda della complessità degli elementi e della completezza delle informazioni.

ART 86. Rinvio

1. Per quanto attiene alle prescrizioni tecniche specifiche delle varie tipologie di opere si rimanda al documento:

- CAP 02 - Capitolato speciale d'appalto – norme tecniche

che per quanto non materialmente parte del presente capitolato, ne formano parte integrante e

sostanziale.

ART 87. Elenco Elaborati

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati, tutti gli elaborati riportati nell'elenco di cui all'allegato Elenco Elaborati di Gara Codice 0.00 per i documenti in visione alle ditte.
2. Gli elaborati di cui al citato elenco saranno conservati presso l'Area Tecnica Patrimoniale debitamente protocollati.
3. L'Elenco prezzi unitari è costituito dai prezzi unitari offerti in gara dal concorrente nel Modello di presentazione dell'offerta. Tale Modello di presentazione dell'offerta costituisce quindi allegato contrattuale.

TABELLA A CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

TABELLA "A"	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 5 e 56)
------------------------	--

n.	Lavori di ristrutturazione del poliambulatorio di Castelnuovo di Sotto (RE)	Categoria ex D.P.R. n.207/2010	euro	Incidenza % manodopera
----	---	--------------------------------	------	---------------------------

Ai sensi dell'art. 5 (ART 5), comma 1 del Capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 50 %.

1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	Prevalente	OG1	€ 951.533,63	36,70%
---	------------------------------	------------	-----	--------------	--------

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del capitolato, i seguenti lavori, rientranti in categorie generali o specializzate a qualificazione obbligatoria, risultano di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale ma di **importo inferiore a € 150.000,00**, sono eseguibili da imprese qualificate ai sensi dell'art. 90 DPR 207/2010 e smi. Essi possono essere eseguiti dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria. Qualora l'appaltatore non sia in possesso di suddetti requisiti, tali lavori, ai soli fini della qualificazione dei concorrenti, sono ricompresi nell'importo della categoria prevalente (OG1 per l'importo complessivo di € 1.097.481,54) e l'appaltatore deve obbligatoriamente dichiarare in sede di gara, **pena la non ammissione alla gara stessa**, che subappalterà interamente i lavori rientranti nella cat. OS28 (subappalto qualificante) a impresa subappaltatrice qualificata ai sensi dell'art. 90 DPR 207/2010.

Ai sensi dell'art. 5 (ART 5) del presente Capitolato i lavori possono essere eseguiti solo da parte di installatori aventi i requisiti di cui al DM 37/2008.

2	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	Scorporabile e subappaltabile	OS28	€ 145.947,91	28,80%
---	---------------------------------------	-------------------------------	------	--------------	--------

Ai sensi dell'art. 5 (ART 5) comma 3, del presente Capitolato, i seguenti lavori costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 89, comma 11, del Codice dei contratti, come individuate dall'art. 2 del D.M. 10 novembre 2016 n. 248, di importo superiore al 10% dell'importo del contratto, e a € 150.000,00. Essi possono essere realizzati direttamente dall'Appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, o a mezzo di un'impresa mandante. **Possono essere subappaltati nella misura massima del 30% dell'importo di ciascuna categoria. Non è consentito il ricorso all'avvalimento.**

Ai sensi dell'art. 5 (ART 5) del presente Capitolato i lavori possono essere eseguiti solo da parte di installatori aventi i requisiti di cui al DM 37/2008.

3	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	Scorporabile e Subappaltabile al 30%	OS30	€ 208.523,90	20,80%
---	-------------------------------	--------------------------------------	------	--------------	--------

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 1.306.005,44	
--------------------------------------	--	--	--	-----------------------	--

TABELLA B GRUPPO DI LAVORAZIONI OMOGENEE

	Descrizione dei gruppi di lavorazioni omogenee A CORPO (opere edili, strutture, impianti)	Importo parziale dei gruppi di lavorazioni omogenee a corpo	Incidenza %
	OPERE EDILI		
1	DEMOLIZIONI	45 134,62 €	3,76%
2	SCAVI E REINTERRI	11 643,69 €	0,97%
3	FONDAZIONI / TRAVI / PILASTRI / SOLETTE	149 473,85 €	12,47%
4	FASCE DI PIANO	29 739,48 €	2,48%
5	OPERE MURARIE	182 151,24 €	15,19%
6	SOTTOFONDI / PAVIMENTI / RIVESTIMENTI	80 189,09 €	6,69%
7	SERRAMENTI INTERNI	97 811,16 €	8,16%
8	SERRAMENTI ESTERNI	50 780,82 €	4,24%
9	CONTROSOFFITTI	32 630,02 €	2,72%
10	RASATURE E TINTEGGI	40 642,10 €	3,39%
11	COPERTURA / INTONACI ESTERNI	27 265,73 €	2,27%
12	PAVIMENTAZIONI ESTERNE	43 728,43 €	3,65%
13	STRUTTURE	21 127,50 €	1,76%
14	RECINZIONI	10 230,37 €	0,85%
15	RETE ACQUE METEORICHE	25 925,71 €	2,16%
	IMPIANTI FLUIDOMECCANICI		
16	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	92 976,31 €	7,75%
17	IMPIANTO AERAUICO	4 436,62 €	0,37%
18	IMPIANTO IDRICO	36 204,54 €	3,02%
19	SCARICHI	1 721,11 €	0,14%
20	IMPIANTO ANTINCENDIO	8 905,24 €	0,74%
	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		
21	QUADRI ELETTRICI GENERALI E SECONDARI	714,95 €	0,06%
22	CONDUTTURE E CANALIZZAZIONI PRINCIPALI	19 159,82 €	1,60%
23	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI SICUREZZA	125 508,75 €	10,47%
24	IMPIANTI DI FORZA MOTRICE	23 114,23 €	1,93%
25	IMPIANTI SPECIALI E DI SICUREZZA	37 730,14 €	3,15%
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A CORPO	1 198 945,52 €	100,00%

	ONERI DELLA SICUREZZA A CORPO		
1	Apprestamenti previsti nel PSC	72 351,39 €	90,06%
2	Impianti di terra, impianti antincendio, evacuazione fumi	206,26 €	0,26%
3	Mezzi e servizi di protezione collettiva	1 473,16 €	1,83%
4	Interventi richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni	326,52 €	0,41%
5	Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, messi e servizi	5 983,00 €	7,45%
B	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA	80 340,33 €	100,00%

**Documento firmato digitalmente e archiviato nel rispetto della normativa vigente.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi dell'A.U.S.L. di Reggio Emilia.**

B4-F0-69-0E-12-05-D9-1E-71-A1-2F-B7-8A-1A-B3-2E-D0-1C-D5-C6

CAdES 1 di 4 del 13/05/2019 16:40:32

Soggetto: MARCO RIZZOLI

S.N. Certificato: 573D D8

Validità certificato dal 23/10/2017 12:16:45 al 23/10/2020 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

CAdES 2 di 4 del 13/05/2019 14:58:08

Soggetto: stefano muffato

S.N. Certificato: 34FA 5EF8 C95D 8FA5 9BFF 6E72 C832 8038

Validità certificato dal 27/07/2016 02:00:00 al 28/07/2019 01:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

CAdES 3 di 4 del 13/05/2019 10:12:19

Soggetto: BITTANTE FILIPPO

S.N. Certificato: 3A1F 2CC6 634C 9D0D FA76 52B5 2CEC 20BA

Validità certificato dal 06/07/2018 02:00:00 al 06/07/2021 01:59:59

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

CAdES 4 di 4 del 13/05/2019 09:49:28

Soggetto: ALBERTO MUFFATO

S.N. Certificato: 00AA CE2F

Validità certificato dal 14/01/2019 14:56:37 al 14/01/2022 02:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
